

Consulta tecnica per l'artigianato

RACCOLTA QUESITI

Sommario

AFFITTO DI CABINA/POLTRONA.....	4
a) Affitto di cabina estetica da parte di un acconciatore	5
b) Affitto di cabina estetica	6
c) Affitto di cabina tra attività di estetista e massaggi di esclusivo benessere/ discipline bionaturali...	7
APPLICAZIONE CIGLIA FINTE	8
a) Attività artigianale applicazione ciglia finte mediante sostanze collose	9
b) Allungamento ciglia	10
APPLICAZIONE E DECORAZIONE UNGHIE.....	11
a) Attività di applicazione esterna unghie all'interno di un esercizio commerciale.....	12
b) Attività di applicazione unghie finte: requisiti	13
c) Attività di onicotecnico e applicazione di smalto semipermanente	14
d) Requisiti ricostruzione unghie	15
e) Attività di applicazione/decorazione unghie e ciglia artificiali.....	16
ATTIVITÀ ARTIGIANALI ALIMENTARI	17
a) Consumo sul posto dei prodotti artigianali.....	18
b) Gelateria artigianale	21
c) Pizzeria e kebab: impresa artigiana e requisiti professionali	22
d) Impresa alimentare domestica.....	23
e) Microimpresa domestica alimentare	24
f) Attività artigianali alimentari: orari svolgimento	25
ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE.....	26
a) Liberalizzazione orari, riposo settimanale e vendita prodotti	26
b) Il comune può accettare SCIA per l'attività di acconciatore a domicilio?.....	29
c) Impresa artigiana che esercita l'attività di acconciatore	30
d) Attività di acconciatore autorizzate negli anni '90. Nomina responsabile tecnico	31
e) Orari attività acconciatore	32
f) Normativa per il riconoscimento del possesso dei requisiti per responsabile tecnico acconciatore 34	
g) Avvio attività di acconciatore. Richiesta di dimostrazione di accessibilità locali come da l.r.n.6/89. 35	
h) Attività di acconciatore. Responsabile tecnico dell'impresa individuale.	36
ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE.....	37
a) Requisiti per lo svolgimento dell'attività.....	38
ATTIVITÀ BIO-NATURALI	40
a) Competenza per il ricevimento di una SCIA per attività inerente discipline bio-naturali	41

b) Requisiti professionali attività relative alle discipline bionaturali e ruolo SUAP	43
c) Attività di shiatsu	44
ATTIVITÀ DI ESTETISTA	45
a) Una sauna all'interno di una palestra può essere considerata attività di estetista?	46
b) Utilizzo di macchinari per colorazione pelle in mancanza di qualifica di estetista.....	47
c) L'estetista e il suo inquadramento come impresa artigiana	48
d) Accertamento requisiti attività cura estetica nella quale rientri servizio di trucco permanente.....	49
e) Attività di estetica non artigiana: acquisizione requisiti.....	50
f) Quesito in merito all'Art. 11, I comma, r.r.n. 5/2016 del 22 marzo 2016	51
g) Attività di estetista – requisiti.....	53
h) Corso di igiene per utilizzo dermografo.....	55
i) Microblading: corso e certificazione regionale igienico –sanitaria	56
j) Requisiti di accesso al corso teorico di estetista.....	57
k) Trattamenti e servizi proponibili alla clientela.	58
l) Allestimento all'interno di un'attività ricettiva di una sauna, un bagno turco ed una vasca idromassaggio, al solo servizio degli alloggiati.	59
ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE	60
a) Inizio dell'attività di panificazione: soggetti privi di requisiti professionali.....	61
b) Inquadramento dell'attività di panificazione nelle attività artigianali alimentari.....	63
GESTIONE PARCO GIOCHI.....	65
a) Iscrizione nella sezione artigiani per imprese che svolgono gestione parco giochi.....	66
b) Attività di gestione parco giochi. Riconoscimento qualifica artigiana.	67
GIARDINIERE	68
a) Attività di giardiniere: avvio attività. Corsi ex art. 12 L. n. 154/2016.....	69
LABORATORIO LIUTERIA	70
a) Possibilità di aprire un laboratorio di liuteria senza presentare SCIA.....	71
TATUAGGIO E PIERCING.....	73
a) Titolare attività di tatuaggi e piercing.....	74
b) Attività di tatuaggi in spazi condivisi. Commercio di prodotti. Requisiti richiesti al titolare che svolge solo attività di promozione e agenzia.....	75
c) Elenco studi tatuaggi abilitati alla formazione del tatuatore	76
d) Attività di tatuatore svolta nell'ambito di un'Associazione	77
TINTOLAVANDERIA.....	78
a) Attività di stireria.....	79
b) Avvio attività di tintolavanderia in assenza dei corsi di formazione per RT.....	80
c) Attività di stireria. Modalità di avvio, luogo di svolgimento e presenza del RT.	81

d) Regime amministrativo nel caso di subingresso in attività di tintolavanderia	82
TRUCCO SEMIPERMANENTE	83
a) Trucco semipermanente e disegno epidermico: requisiti per l'esercizio dell'attività	84
b) Necessità frequenza corso di igiene.....	86
c) Trucco semipermanente itinerante.....	87
REQUISITI ESERCIZIO IMPRESA ARTIGIANA.....	88
LIMITI DIMENSIONALI	88
a) Calcolo del limite dimensionale entro il quale un'impresa può dirsi artigiana.....	89
b) Superamento limite dimensionale impresa artigiana	90
REQUISITI PROFESSIONALI	92
a) Requisiti professionali necessari per la qualifica di impresa artigiana.....	93
b) Compatibilità del ruolo di titolare di impresa artigiana e quello di dipendente part-time di altra impresa	94
RESPONSABILE TECNICO	95
a) Compatibilità ruolo responsabile tecnico per società artigiana e ditta individuale.....	96
VARIE.....	97
a) Trasformazione di una ditta in società da parte di eredi di titolare deceduto.....	98
b) Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici	100
c) Acconciatore ed estetista: requisiti professionali per il responsabile tecnico	102
d) Regime amministrativo da applicare (SCIA o comunicazione) nel caso di subingresso in attività di acconciatore	104
e) Possibilità per il socio unico di una società artigiana di essere anche socio accomandatario di una società in accomandita semplice.....	105

AFFITTO DI CABINA/POLTRONA

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Affitto di cabina estetica da parte di acconciatore
- b) Affitto di cabina estetica
- c) Affitto di cabina tra attività di estetista e massaggi di esclusivo benessere/ discipline bionaturali

a) Affitto di cabina estetica da parte di un acconciatore

QUESITO	Si chiede se sia possibile per un acconciatore affittare una cabina di estetica e viceversa. In particolare si chiede se un acconciatore, per stipulare un contratto di “Servizi di co-working” per estetica, debba essere già in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività estetica e se pertanto l'affido di poltrona/cabina sia possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare ha presentato la SCIA (acconciatore, estetista o entrambi).
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 174/2005▪ Regolamento regionale n. 6/2011▪ Circolare ministeriale n. 16361 del 31.01.2014▪ Legge n. 1/1990
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 13 ottobre 2014 ritenendo che:</p> <ol style="list-style-type: none">1. qualora tra le parti venga sottoscritto il contratto di co-working, l'estetista potrà, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali messi a disposizione, svolgere la propria attività presso la sede dell'acconciatore, solo previa presentazione di apposita SCIA al Comune competente per territorio.2. In alternativa si riconosce la possibilità di ricorrere all'affitto di poltrona/cabina (previa regolamentazione comunale), unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare ha presentato la SCIA. Il rapporto intercorrente fra impresa locataria ed impresa conduttrice dovrà perfezionarsi con apposito contratto. Il titolare affidante dovrà presentare al Comune un'integrazione della SCIA, allegando il suddetto contratto.

b) Affitto di cabina estetica

QUESITO	<p>Si esprime un dubbio in merito alla questione "affitto di cabina estetica". La titolare di attività di acconciatore vorrebbe inserire nel proprio locale una cabina estetica e concederla ad altra persona in possesso dei requisiti professionali di estetista in "affitto di cabina". Quindi nel medesimo locale ci sarebbe l'esercizio di due autonome attività (due partite iva, due registratori di cassa, due Pos, ecc.) con l'utilizzo in comune di aree esclusivamente accessorie (ad es. l'area cassa, l'area attesa ed i servizi sanitari).</p> <p>È possibile per la titolare della sola attività di acconciatore fare un contratto di "affitto di cabina" non essendo titolare anche dell'attività di estetica?</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolamento regionale n. 5/2016
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, ritenendo possibile, per la titolare dell'attività di acconciatore, concludere un contratto di "affitto di cabina" con un soggetto in possesso dei requisiti professionali per l'attività di estetista. Infatti quello che rileva è quest'ultimo aspetto: la persona che esercita l'attività di estetica, in regime di affitto di cabina, deve essere in possesso dei relativi requisiti professionali.</p> <p>Inoltre l'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione della Comunicazione Unica Regionale (nelle more della CUR, presentare SCIA al SUAP territorialmente competente).</p>

c) Affitto di cabina tra attività di estetista e massaggi di esclusivo benessere/ discipline bionaturali

QUESITO	<p>E' consentito l'affitto di cabina tra attività di estetista e attività di massaggi di esclusivo benessere / discipline bio naturali?</p> <p>La circolare prot. 32215 dell'8 febbraio 2016 del MISE dichiara ammissibile l'estensione della fattispecie dell'affitto di poltrona/cabina ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista, con espresso riferimento alle attività artigianali di onicotecnico e tatuatore/piercer.</p> <p>Si può considerare corretta l'estensione anche alla fattispecie del massaggio di esclusivo benessere / discipline bio naturali?</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolamento regionale n. 5/2016
PARERE	<p>La consulta Tecnica per l'artigianato ha formulato il seguente parere nel mese di Marzo 2018.</p> <p>A fronte della mancanza di espliciti divieti e in considerazione delle affinità esistenti con le attività di estetista, tatuatore, piercer e onicotecnico, si ritiene che possa trovare applicazione quanto affermato dal Ministero dello sviluppo economico nel parere Prot. n. 32215 dell'8 febbraio 2016 e che, pertanto, non sussistano impedimenti all'esercizio delle attività di massaggi di esclusivo benessere e discipline bionaturali presso un centro estetico mediante affitto di cabina.</p> <p>Naturalmente i locali ove sono esercitate tali attività devono essere in possesso dei requisiti igienico – sanitari di sicurezza e decoro urbano prescritti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività di massaggi di esclusivo benessere e discipline bionaturali (reg. regionale 1/2018; legge regionale 2/2005) ed, inoltre, il soggetto che intende esercitare tali attività deve essere in possesso dei necessari requisiti di formazione professionale</p>

APPLICAZIONE CIGLIA FINTE

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Attività artigianale applicazione ciglia finte mediante sostanze collose
- b) Allungamento ciglia

a) Attività artigianale applicazione ciglia finte mediante sostanze collose

QUESITO	<p>Si chiede se l'attività artigianale consistente nell'applicazione di ciglia finte mediante sostanze collose rientri tra le attività dell'estetica (Legge n. 1/1990) e se sia, quindi, soggetta all'abilitazione professionale prevista per l'attività di estetica, oltre agli obblighi previsti dalle norme sanitarie.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 1/1990
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 15 novembre 2016.</p> <p>Si ritiene che questa attività rientri tra quelle dell'estetista, per cui sono richiesti i relativi requisiti.</p> <p>La <i>ratio</i> della L. n. 1/90, infatti, è quella di tutelare la salute e la sicurezza del cliente, in quanto si tratta comunque di prestazioni e trattamenti <i>“eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”</i> (art. 1, comma 1, L. n. 1/90).</p>

b) Allungamento ciglia

QUESITO	<p>Si chiede un parere in merito all'attività di allungamento ciglia.</p> <p>Si ritiene che l'attività di allungamento ciglia possa rientrare fra quelle esercitate da un imprenditore e come attività di impresa.</p> <p>Tuttavia, si è dell'avviso che l'attività di allungamento ciglia non rientri nella disciplina prevista dalla Legge n. 1/1990 "<i>Disciplina dell'attività di estetista</i>", in quanto essa non prevede l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici ad uso estetico e non prevede l'applicazione di prodotti cosmetici.</p> <p>Per tali motivi, si ritiene che l'attività non preveda il possesso della qualificazione professionale di estetista di cui alla Legge 1/1990 succitata e, quindi, possa essere intrapresa liberamente dal richiedente mediante la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove sarà fissata la sede di esercizio dell'attività. Naturalmente dovranno essere fatti salvi i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali nei quali sarà esercitata l'attività di allungamento ciglia.</p> <p>Da ultimo, si ritiene che l'attività di allungamento ciglia, se esercitata dall'imprenditore con le caratteristiche previste dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 "<i>Legge-Quadro per l'Artigianato</i>", quali la partecipazione personale, professionale ed in qualità di titolare, con l'assunzione di tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e con la partecipazione in misura prevalente al proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo, possa essere qualificata a pieno titolo quale attività artigiana.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 1/1990
PARERE	<p>Sentita la Consulta, stando alla <i>ratio</i> della Legge n. 1/90, cioè tutelare la salute e la sicurezza del cliente, si ritiene che l'attività in oggetto rientri tra le competenze dell'estetista. Infatti si tratta di prestazioni e trattamenti "<i>eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti</i>" (art. 1, comma 1, Legge n. 1/90).</p>

APPLICAZIONE E DECORAZIONE UNGHIE

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Attività di applicazione esterna unghie all'interno di un esercizio commerciale
- b) Attività di applicazione unghie finte
- c) Attività di onicotecnico e applicazione di smalto semipermanente
- d) Requisiti ricostruzione unghie
- e) Attività di applicazione/ decorazione unghie e attività di applicazione/ decorazione ciglia artificiali

a) Attività di applicazione esterna unghie all'interno di un esercizio commerciale

QUESITO	Attività di applicazione esterna unghie all'interno di un esercizio commerciale di vendita all'ingrosso di prodotti cosmetica. Si chiede se tale attività si configuri a tutti gli effetti come "attività di estetica".
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ legge n. 1 del 04.01.1990 "Disciplina dell'attività estetica"▪ Si richiama il parere reso dalla C.R.A. (Commissione Regionale per l'Artigianato) della Lombardia, durante il suo mandato, la quale ha ritenuto di operare una precisa distinzione tra la mera attività di applicazione e decorazione unghie artificiali e l'attività di ricostruzione unghie. Nel caso di applicazione e decorazione ha ritenuto che il valore del lavoro prestato sia nettamente prevalente rispetto a quello della protesi applicata, per cui tale attività si qualifica come artigianale e non richiede gli specifici requisiti di cui alla Legge 1/1990; mentre nel caso di ricostruzione unghie ha ritenuto di ravvisare una prestazione eseguita sulla superficie del corpo umano e pertanto rientrante nelle attività dell'estetista.
PARERE	Alla luce degli approfondimenti effettuati la Consulta si è espressa nella seduta del 14 aprile 2014 ritenendo che nel caso specifico, trattandosi di applicazione esterna non sono richiesti i requisiti specifici di cui alla legge 1/90, fatta salva l'idoneità dei locali e il rispetto delle norme igienico sanitarie.

b) Attività di applicazione unghie finte: requisiti

QUESITO	<p>Si chiede se la semplice attività di applicazione di unghie finte/artificiali possa essere esercitata nella propria casa di abitazione come una generica attività artigiana e quindi senza il possesso di specifici requisiti professionali o se debba configurarsi come una vera prestazione eseguita nell'ambito della specifica attività di "estetista" e quindi soggetta al possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 1/1990.</p> <p>Oltre alla Legge n. 1/1990, esistono altri riferimenti legislativi e/o chiarimenti in merito alla eventuale distinzione delle due attività?</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 1/1990
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta (confermando pareri resi in precedenza) si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, esprimendosi nei termini che seguono.</p> <p>Secondo l'orientamento prevalente, l'attività di applicazione unghie finte/artificiali non rientra nell'ambito di applicazione di cui alla Legge n. 1/90.</p> <p>Per cui, dal momento che l'attività in oggetto non è altrimenti disciplinata (è considerata come attività libera), non esistono delle norme che statuiscono anche in merito al luogo in cui la stessa può essere svolta.</p> <p>Si conclude, dunque, nel senso di ammettere la possibilità di svolgere l'attività presso l'abitazione del soggetto che la esercita.</p> <p>Più precisamente, la sede dell'impresa deve coincidere con la residenza.</p> <p>La stessa, inoltre, se ricorrono i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985 e Legge regionale n. 73/1989, può essere svolta con qualifica artigiana.</p> <p>Attualmente non esistono altri riferimenti legislativi e/o chiarimenti relativamente all'attività in esame.</p>

c) Attività di onicotecnico e applicazione di smalto semipermanente

QUESITO	<p>Un soggetto in possesso di attestati nei quali è definito "onicotecnico professionista" intende svolgere, oltre all'attività di applicazione e decorazione unghie artificiali, le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a) manicure e pedicure;b) applicazione di smalto semipermanente;c) extension ciglia;d) trucco semipermanente, <p>Si chiede se un "onicotecnico" può svolgere le attività di cui alle lettere a), b), c) e d), oppure le stesse gli sono precluse in quanto rientranti nell'esclusiva competenza dell'attività di estetica e dunque sottoposte al vincolo del possesso del relativo requisito professionale.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 1/1990
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati la Consulta si è espressa con consultazione scritta del marzo 2018, esprimendosi nei termini che seguono.</p> <p>Si premette che, in mancanza di un apposito riconoscimento normativo, "l'onicotecnico" non costituisce una figura professionale autonoma.</p> <p>Le attività di manicure e pedicure, applicazione di extension ciglia e di trucco semipermanente, rientrano nell'attività di estetista come definita dall'art. 1 della legge 1/1990 e, pertanto, il loro svolgimento è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di estetista</p> <p>L'applicazione di smalto semipermanente risulta essere un procedimento più semplice e meno impattante rispetto alla ricostruzione di unghie ed appare, pertanto, meglio assimilabile all'applicazione e decorazione di unghie artificiali.</p> <p>In considerazione di ciò, in analogia con quanto precedentemente affermato dalla CRA e dalla Consulta tecnica con riferimento all'attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali, l'applicazione di smalto semipermanente deve essere considerata attività libera, il cui svolgimento non è subordinato al possesso della qualifica professionale di estetista.</p>

d) Requisiti ricostruzione unghie

QUESITO	<p>Un utente dichiara di aver frequentato un corso di ricostruzione unghie (in possesso di relativo certificato) e desidera svolgere tale attività presso il domicilio del cliente.</p> <p>Il mittente interpreta l'attività come segue: nell'esercizio dell'attività relativa all'applicazione delle unghie artificiali esistono due fasi ben distinte:</p> <ol style="list-style-type: none">1) l'applicazione e la decorazione di unghie artificiali (senza manicure);2) la ricostruzione di unghie. <p>Nella prima fattispecie l'operatore si limita ad applicare al cliente una protesi, per cui non sono richiesti particolari requisiti professionali.</p> <p>Nella seconda fattispecie l'operatore applica, invece, una protesi ungueale con interventi di manicure e/o ricostruzione delle unghie.</p> <p>Per cui, si tratta di vere e proprie prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano per mantenerlo in perfette condizioni, migliorandone e proteggendone l'aspetto estetico, eliminando o attenuando gli inestetismi esistenti, rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 1 del 1990 e, pertanto, vi sia l'obbligo da parte dell'imprenditore di essere preventivamente in possesso della qualifica professionale di estetista.</p> <p>Si chiede se tale interpretazione sia corretta, al fine di garantire un servizio efficiente all'utente.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 1/1990▪ Regolamento regionale n. 5/2016
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, esprimendosi nei termini che seguono.</p> <p>L'attuale orientamento del sistema camerale lombardo è in linea con quanto espresso nel quesito:</p> <ul style="list-style-type: none">• applicazione e decorazione unghie non richiedono il possesso della qualifica di estetista; esse si configurano come attività libere, quindi non fanno capo alla Legge n. 1/90;• ricostruzione unghie richiede il possesso della qualifica professionale di estetista, e quindi trova applicazione la Legge n. 1/90, insieme al Regolamento regionale n. 5/2016. <p>Trattandosi nella specie di attività di ricostruzione unghie, nel testo del quesito si dice che il soggetto vorrebbe svolgere la presente attività presso il domicilio del cliente. Ciò è vietato in virtù dell'art. 7, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2016, secondo cui <i>“A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1, in quanto compatibili”</i>.</p> <p>L'attività non può quindi essere esercitata in forma ambulante. Vi è necessità di svolgimento dell'attività presso una sede fissa e solo occasionalmente può essere esercitata presso sedi esterne.</p>

e) Attività di applicazione/decorazione unghie e ciglia artificiali

QUESITO	Alla Consulta viene sottoposto un quesito relativo ai requisiti professionali richiesti per l'attività di applicazione/decorazione unghie artificiali e applicazione/decorazione ciglia artificiali.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 1/1990▪ Regolamento regionale n. 5/2016
PARERE	<p>La Consulta nel confermare i propri precedenti pareri in tema, espone quanto segue.</p> <p>L'attività di applicazione/decorazione unghie artificiali, senza l'utilizzo di prodotti cosmetici e senza il trattamento e alterazione delle unghie natura, finanche nella ipotesi di applicazione di smalto semipermanente, sono attività il cui svolgimento non è subordinato al possesso della qualifica professionale di estetista e si configurano come attività libere, quindi non fanno capo alla Legge n. 1/90.</p> <p>La ricostruzione di unghie richiede, al contrario, il possesso della qualifica professionale di estetista, e quindi trova applicazione la Legge n. 1/90, insieme al Regolamento regionale n. 5/2016.</p> <p>Le attività di manicure e pedicure, applicazione di <i>extension</i> ciglia e di trucco semipermanente, rientrano nell'attività di estetista come definita dall'art. 1 della legge 1/1990 e, pertanto, il loro svolgimento è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di estetista.</p> <p>L'applicazione di ciglia finte mediante sostanze collose e l'attività di allungamento ciglia rientrano, in particolare, tra quelle dell'estetista, per cui sono richiesti i relativi requisiti.</p>

ATTIVITÀ ARTIGIANALI ALIMENTARI

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Consumo sul posto dei prodotti artigianali
- b) Gelateria artigianale
- c) Pizzeria e kebab: impresa artigiana e requisiti professionali
- d) Impresa alimentare domestica
- e) Microimpresa domestica alimentare
- f) Attività artigianali alimentari: orari svolgimento

a) Consumo sul posto dei prodotti artigianali

QUESITO	<p>La Legge regionale n. 8/2009, come modificata dalla Legge regionale n. 19/2014, all'art. 2 prevede che “è consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione”.</p> <p>Come si evince dalla Risoluzione MISE n. 174884 del 29 settembre 2015, a livello nazionale, l'interpretazione del concetto di somministrazione si configurerebbe anche solo per il fatto di disporre di tavoli e sedie, per il consumo sul posto negli spazi esterni adiacenti l'attività.</p> <p>La Legge regionale n. 8/2009, invece, sembra non porre limitazioni alla tipologia di attrezzature adottate dall'attività artigianale, per poter usufruire del consumo sul posto.</p> <p>L'utente ritiene che non sia sufficiente qualificare come somministrazione (attività non prevista per le imprese artigiane) l'attività svolta semplicemente con tavoli e sedie, bensì lo sarebbe solo se ci fosse un servizio di assistenza da parte del personale dell'attività (servizio al tavolo con cameriere che prende l'ordine) e se si utilizzassero stoviglie non a perdere quali piatte, bicchieri e posate non usa e getta.</p> <p>Si chiede quindi, un chiarimento in merito.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge regionale n. 8/2009▪ Legge n. 287/1991▪ Risoluzione Ministero dello Sviluppo Economico n. 174884 del 29 settembre 2015▪ Legge n. 443/1985
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 15 novembre 2016 ed espone le seguenti argomentazioni.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 287/1991 (“<i>Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività di pubblici esercizi</i>”), “<i>Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati</i>”.</p> <p>Dalla definizione appena citata si evince che, ai fini della qualificazione di un'attività come di somministrazione, non è necessario individuare</p>

gli elementi del servizio di assistenza del personale, né l'utilizzo di stoviglie non usa e getta.

Con riferimento alla vendita per il consumo immediato di prodotti alimentari da parte di imprese artigiane, la normativa nazionale nulla dispone sul punto (come si legge nella risoluzione MISE nr 174884 del 29 settembre 2015 segnalata nel quesito – le normative citate nel documento sono il d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni in l. n. 248/2006, e la l. n. 287/1991).

Tuttavia la possibilità di vendita, per il consumo immediato, da parte delle imprese artigiane dei propri prodotti alimentari è espressamente riconosciuta dall'art. 2, comma 2, L.R. n. 8/2009. Non sono, però, indicate chiaramente le condizioni attraverso cui tale attività possa essere svolta.

Nel silenzio di una disciplina specifica sul punto in ambito nazionale, la citata risoluzione MISE prevede che “In presenza, comunque, di una norma regionale vigente che disciplina tale fattispecie [...], si ritiene che le modalità di applicazione della medesima non possano che essere analoghe a quelle già ammesse in via interpretativa dalla scrivente nei casi espressamente previsti dalla richiamata normativa nazionale”.

Si riporta di seguito la risoluzione MISE

- l'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell'azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione;
- l'articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato;
- ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare “....il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”.
- Tali fattispecie di consumo sul posto, peraltro, non possono essere automaticamente estese alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via (salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato) in quanto non previste dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.

- Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, quali ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie così come macchine industriali per il caffè, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.
- Per garantire le condizioni minime di fruizione è stato infatti ritenuto ammissibile solo l'utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
- Con il parere n. 75893 dell'8-5-2013, la scrivente ha previsto la possibilità di consentire la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio, essendo invece tipica di bar e ristoranti la consumazione seduti al tavolo, anche se eventualmente svolta con modalità self service.
- A tale proposito, si precisa ulteriormente che i piani e le sedute richiamati nel citato parere devono intendersi non abbinabili, non nel senso che la loro collocazione all'interno dell'ambito spaziale deve essere non abbinata (solo in tal senso i clienti potrebbero abbinarli spostandoli), ma nel senso che l'utilizzo congiunto della seduta e del piano d'appoggio non deve risultare normalmente possibile (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti).

Le condizioni che devono sussistere affinché possa essere esercitata, da parte delle imprese artigiane, l'attività di vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato stanno nell'utilizzo di arredi non abbinabili e nell'assenza di servizio assistito di somministrazione (questo per espresso divieto di cui all'art. 2, comma 2, L.R. n. 8/2009).

b) Gelateria artigianale

QUESITO	<p>Si chiede un parere circa l'attività di una classica "gelateria artigianale" che produce il prodotto che vende:</p> <ul style="list-style-type: none">- è permesso il consumo immediato, nei locali adiacenti la produzione, dei propri prodotti?- Il riferimento è la Legge regionale n. 8/2009 – art. 2?- Se sì, quali sono le caratteristiche che devono avere gli arredi?"
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge regionale n. 8/2009▪ Legge n. 443/1985
PARERE	<p>Sentita la Consulta, è consentito il consumo immediato, nei locali adiacenti la produzione, dei propri prodotti ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 8/2009: <i>"È consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione"</i>.</p> <p>Si rimanda a quanto già chiarito dalla Consulta tecnica per l'artigianato, relativamente ad un analogo quesito, nel corso della seduta del 15 novembre 2016: le condizioni che devono sussistere affinché possa essere esercitata, da parte delle imprese artigiane, l'attività di vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato stanno nell'utilizzo di arredi non abbinabili e nell'assenza di servizio assistito di somministrazione.</p> <p>Si ritiene utile chiarire il concetto di non abbinabilità degli arredi: la collocazione degli arredi all'interno dell'ambito spaziale deve essere non abbinata (solo in tal senso i clienti potrebbero abbinarli spostandoli) nel senso che l'utilizzo congiunto della seduta e del piano d'appoggio non deve risultare normalmente possibile (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti). Questo secondo il parere MISE n. 75893 dell'8 maggio 2013.</p>

c) Pizzeria e kebab: impresa artigiana e requisiti professionali

QUESITO	<p>Si chiedono informazioni circa l'inizio attività di "Pizzeria e kebab da asporto senza somministrazione" e soprattutto senza alcuna attività di commercio al dettaglio del settore alimentare (c.d. vendita di bibite o bevande) e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• In caso di "Impresa individuale" o Società di persone vi è l'obbligo dell'iscrizione alla competente Camera di Commercio con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale)?• È necessario il possesso, in capo al titolare o suo delegato, dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 (c.d. requisiti professionali)?
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 443/1985▪ Legge regionale n. 73/1989▪ Decreto Legislativo n. 59/2010
PARERE	<p>Con riferimento al primo punto: l'attività di pizzeria e kebab da asporto senza somministrazione e senza commercio al dettaglio del settore alimentare è artigiana, in quanto ciò che rileva è l'attività di produzione di pizza e kebab, prevalente rispetto all'asporto.</p> <p>Si ricorda che l'attività può essere svolta in forma artigianale se possiede i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato) e di cui alla Legge regionale n. 73/1989 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo).</p> <p>In secondo luogo, si precisa che l'iscrizione alla competente CCIAA con la qualifica di impresa artigiana è:</p> <ul style="list-style-type: none">• facoltativa per le s.r.l. pluripersonali;• dovuta nelle altre forme giuridiche. <p>Con riguardo al secondo punto, l'incipit dell'art. 71, comma 6, del Decreto Legislativo n. 59/2010 prevede che <i>"L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali"</i>. Si parla dunque delle attività di commercio e somministrazione. L'impresa, per poter svolgere queste due attività, è tenuta a presentare apposita SCIA. Non rilevando, nel caso di specie, né l'attività di commercio e né quella di somministrazione, si ritiene che il titolare o suo delegato non siano tenuti al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, Decreto Legislativo n. 59/2010.</p>

d) Impresa alimentare domestica

QUESITO	<p>La segnalazione certificata di inizio attività relativa all'attività economica artigianale alimentare "domestica" è considerata SCIA commerciale, al pari di un laboratorio artigianale alimentare.</p> <p>In assenza di normativa specifica che regoli l'attività in oggetto, si chiede di fornire un parere per quanto riguarda l'istruttoria della SCIA commerciale sopra indicata.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolamento CE n. 852/2004▪ Nota Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia prot. n. G1.2017.0014858 del 9 maggio 2017
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 17 ottobre 2017, esprimendo le seguenti considerazioni.</p> <p>La normativa attualmente applicabile è data dal Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, in particolare l'Allegato II, Capitolo III, che tratta dei "Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici".</p> <p>Sulla base di tale normativa e in linea con la nota predisposta dalla DG Welfare di Regione Lombardia prot. n. G1.2017.0014858 del 09/05/2017, si ritiene che, qualora le attività di preparazione di alimenti presso l'abitazione, di <i>home restaurant</i> e assimilabili, siano svolte con carattere di stabilità e siano rivolte ad un pubblico generalizzato, le stesse rientrano tra le attività di impresa artigiana e siano, pertanto, soggette alla presentazione di una SCIA.</p> <p>L'attività deve essere svolta in appositi locali dell'abitazione, i quali devono avere destinazione d'uso commerciale e devono rispettare i requisiti indicati nel citato Capitolo III del Regolamento CE n. 852/2004 (punti 1. e 2.). Le Autorità competenti devono avere accesso a tali locali per effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.</p> <p>Sempre con riferimento al Regolamento CE n. 852/2004, l'Allegato II, Capitolo XII tratta della formazione, da cui si evince che coloro che sono addetti alla manipolazione di alimenti devono aver ricevuto un'adeguata formazione in materia di igiene alimentare.</p> <p>Si segnala che è stato approvato dalla Camera dei deputati (17 gennaio 2017) un disegno di legge sulla Disciplina dell'attività di <i>home restaurant</i>.</p>

e) Microimpresa domestica alimentare

QUESITO	Per lo svolgimento dell'attività di produzione e vendita di prodotti alimentari (microimpresa domestica alimentare) si chiede se sia necessario un cambio di destinazione d'uso dei locali in cui tale attività viene effettuata.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolamento CE n. 852/2004▪ Nota Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia prot. n. G1.2017.0014858 del 9 maggio 2017
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 17 ottobre 2017, esprimendo le seguenti considerazioni, che ha confermato a seguito di ulteriori approfondimenti nel marzo 2018.</p> <p>In base a quanto previsto dalla normativa di settore, ossia dal Regolamento CE n. 852/2004, Allegato II, Capitolo III, in parziale disaccordo con l'interpretazione adottata dalla nota DG Welfare Regione Lombardia prot. n. G1.2017.0014858 del 9 maggio 2017, l'attività di preparazione di alimenti a fini commerciali e di <i>home restaurant</i> non può essere svolta in locali con destinazione d'uso residenziale.</p> <p>Pertanto è necessario provvedere ad una variazione d'uso parziale dell'immobile di privata abitazione la cui destinazione d'uso, limitatamente ai locali destinati all'esercizio dell'attività, deve essere variata in "commerciale".</p>

f) Attività artigianali alimentari: orari svolgimento

QUESITO	<p>L'articolo 3 della Legge regionale n. 8 /2009 prevede che le imprese artigiane che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato sul posto possono effettuare un orario di apertura e chiusura al pubblico a libera scelta, nella fascia oraria compresa dalle ore 06.00 alle ore 01.00 del giorno dopo.</p> <p>Si chiede se nell'ambito di tale attività artigianale, dopo le ore 01.00, si possano vendere i propri prodotti per asporto, cioè senza che il cliente si fermi a consumare sul posto.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge regionale n. 8/2009
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 17 ottobre 2017, esprimendo le seguenti considerazioni.</p> <p>Lo svolgimento dell'attività dopo le ore 01.00 è subordinato alla concessione di una deroga da parte del Comune.</p> <p>L'elemento della vendita da asporto non altera la natura dell'attività.</p>

ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Liberalizzazione orari, riposo settimanale e vendita prodotti.
- b) Il comune può accettare SCIA per l'attività di acconciatore a domicilio?
- c) Impresa artigiana che esercita l'attività di acconciatore.
- d) Attività di acconciatore autorizzate negli anni '90. Nomina responsabile tecnico.
- e) Orari attività acconciatore.
- f) Normativa per il riconoscimento del possesso dei requisiti per responsabile tecnico acconciatore.
- g) Avvio attività di acconciatore. Richiesta di dimostrazione di accessibilità locali come da l.r.n.6/89.
- h) Attività di acconciatore. Responsabile tecnico dell'impresa individuale.

a) Liberalizzazione orari, riposo settimanale e vendita prodotti

<p style="text-align: center;">QUESITO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acconciatori: si chiede se sia possibile la liberalizzazione degli orari e del riposo infrasettimanale. ▪ Si chiede se sia possibile vendere prodotti diversi da quelli inerenti ai trattamenti (es. sigarette elettroniche), nel locale dove si svolge attività di acconciatore, aprendo in CCIAA l'attività di vendita.
<p style="text-align: center;">RIFERIMENTI NORMATIVI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto Legislativo n. 174/2012. ▪ Regolamento regionale n. 6/2011: <i>“Disciplina dell'attività di acconciatore”</i> e nello specifico artt. 2 e 12. ▪ Circolare del Ministero dello Sviluppo economico 3656/C del 12.09.2012 avente ad oggetto “D.lgs. 174/2012 recante disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 59/2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”: art. 10 “La competenza della verifica dei requisiti professionali spetta ai Comuni”. ▪ Regolamento regionale n. 6/2011 e nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 12 comma 2 lettera e), il quale stabilisce che il regolamento comunale prevede altresì gli orari di apertura e di esercizio dell'attività, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura. - l'art. 2 comma 3, il quale stabilisce che le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche o affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai relativi servizi effettuati (es. crema barba, dopobarba, shampoo, balsamo ...). ▪ L'art. 31, primo comma, del decreto “Salva Italia”, stabilisce in via generale e senza eccezioni, la totale libertà di orari, sia in termini di ore di funzionamento che di aperture domenicali e festive, di tutte le attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio nazionale, motivando la scelta come provvedimento a favore del principio di libera concorrenza, e quindi rientrante nelle competenze statali anche se applicato a settori per i quali la normativa è ordinariamente di competenza regionale. ▪ La liberalizzazione opera “OPE LEGIS per commercio e somministrazione”. La norma azzerava completamente ogni competenza delle Regioni e dei Comuni in materia di orari e risulta immediatamente operativa. I Comuni possono comunque intervenire, come precisato dalla Circolare del Ministero Attività produttive n. 3644C del 28.10.11, relativa al DL 98 (ma applicabile anche alla normativa attuale) in caso di problemi di ordine e quiete pubblica, tutela della salute e simili.
<p style="text-align: center;">PARERE</p>	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta 16 settembre 2013 ritenendo che non possa applicarsi la liberalizzazione degli orari OPE LEGIS agli estetisti ed acconciatori; per queste ultime attività continuerebbero a valere pertanto le disposizioni dettate dai regolamenti comunali (nulla comunque vieta al Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di liberalizzare gli stessi</p>

in quei settori ovvero provvedere/riconoscere un'apertura differenziata per casi specifici, nel rispetto della promozione e tutela della concorrenza).

La Consulta esclude la possibilità di vendere sigarette elettroniche e comunque prodotti non inerenti all'attività svolta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento regionale n. 6/2011, il quale stabilisce che le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche, o affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.

b) Il comune può accettare SCIA per l'attività di acconciatore a domicilio?

QUESITO	Si chiede di conoscere se il Comune possa accettare SCIA correlata dalla scheda 3 che certifica il possesso dei requisiti professionali per l'attività di acconciatore, da parte di un operatore che vuole intraprendere l'attività di acconciatore presso il domicilio dei clienti (senza essere titolare di un'attività in sede fissa).
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 174/2005▪ Art. 6, comma 4 e 5, Regolamento regionale n. 6/2011▪ Legge n. 443/1985
PARERE	Alla luce degli approfondimenti effettuati, considerato che l'attività professionale di acconciatore viene esercitata in forma di impresa (art. 2 L. 174/2005) ed è necessario, ai fini dell'avvio della stessa, produrre apposita SCIA con indicazione della sede legale, la Consulta si è espressa nella seduta del 14 aprile 2014 ritenendo che l'attività di acconciatore non può esulare dall'individuazione di una sede fissa per lo svolgimento della medesima (che potrebbe essere anche il domicilio dell'esercente ma nel rispetto dei requisiti igienico sanitari), senza escludere la possibilità di recarsi presso luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi designati dal cliente.

c) Impresa artigiana che esercita l'attività di acconciatore

QUESITO	<p>È possibile che un'impresa artigiana che esercita l'attività di acconciatore, il cui titolare è munito della sola abilitazione di acconciatore, affitti una cabina di estetica, di sua proprietà e collocata all'interno dei propri locali, ad altra impresa abilitata all'attività di estetica con la forma del co-working?</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 443/85▪ Decreto Ministeriale 18 maggio 2007, modificato con il DM 13 dicembre 2012
PARERE	<p>Richiamata la normativa di settore, la Circolare Ministeriale n. 16361 del 31.1.2014, la deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 1269/2013 e la deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 544/2014 e alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 19 maggio 2014 ritenendo che l'acconciatore può affittare una cabina di estetica solo se in possesso di entrambe le abilitazioni e viceversa. In mancanza può ricorrere alla forma del co-working.</p>

d) Attività di acconciatore autorizzate negli anni '90. Nomina responsabile tecnico

QUESITO	<p>La richiesta avanzata riguarda una serie di attività di acconciatore autorizzate negli anni '90. Ai titolari di codesti esercizi (ditte individuali), qualificati come acconciatori secondo le previste norme, nell'anno 2006, venivano convertite d'ufficio le predette autorizzazioni con le nuove, senza l'indicazione del responsabile tecnico (in quanto coincidente con il titolare).</p> <p>Considerata l'entrata in vigore nell'anno precedente, ovvero nel 2005 della legge n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore", e richiamato l'art. 3 comma 5 della summenzionata norma il quale stabilisce testualmente "Per ogni sede d'impresa (non riferendosi alla tipologia ditta individuale o società) dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del Titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo", sembrerebbe che anche i titolari di ditte individuali, provvisti di qualifica di acconciatore, devono ottemperare alla nomina del responsabile tecnico nella loro stessa persona o in un'altra terza come precedentemente riportato, anche se sono stati autorizzati negli anni '90, proprio in virtù della nuova norma. Tra l'altro le nuove attività di acconciatore (per le quali è prevista per l'esercizio la presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, in cui è predisposto nell'allegata scheda tre, la nomina del responsabile tecnico), avrebbero un'incombenza in più rispetto alle "vecchie attività" (alle quali nel caso di specie venivano convertite le autorizzazioni nel 2006 e quindi successivamente al 2005).</p> <p>Si chiede quindi quale sia il corretto procedimento amministrativo, volto ad adeguare la suesa posta casistica.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 174/2005▪ Regolamento regionale n. 6/2011
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 29 giugno 2015 ritenendo che, in conformità al parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.05.2015 prot. 0080367, nel caso di imprese artigiane esercenti l'attività professionale presso unica sede, non sussiste l'obbligo di designazione formale del responsabile tecnico e che pertanto il nominativo dell'imprenditore artigiano titolare dell'attività medesima dovrà essere automaticamente iscritto, in qualità di responsabile tecnico, presso il REA.</p>

e) Orari attività acconciatore

QUESITO	<p>Richiesta di titolare negozio parrucchieri sito a Codogno presso centro commerciale sui limiti imposti dal Comune relativamente all'orario di apertura.</p> <p>Il Comune impedisce l'apertura domenicale del suddetto negozio e prevede che l'orario di apertura non possa superare le 50 ore settimanali.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolamento regionale n. 6/2011, art. 12, lett. e)▪ Regolamento comunale
PARERE	<p>Sentita la Consulta, l'art. 12 del Regolamento regionale n. 6/2011 (<i>Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'</i>) al primo comma stabilisce che: <i>"I comuni adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di acconciatore che prevede l'adeguamento delle disposizioni alla l. 174/05, nonché alla l. 40/2007 e al presente regolamento regionale"</i>.</p> <p>Il successivo comma 2, lett. e) prevede che "Il regolamento comunale prevede altresì:</p> <p><i>e) gli orari di apertura e di esercizio dell'attività, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura"</i>.</p> <p><i>[N.B. il reg. reg. 4/2018 ha modificato l'art. 12 lettera e del reg. reg. 6/2011 nei seguenti termini " e. gli orari di apertura e di esercizio dell'attività". Tale modifica non incide sul contenuto del presente parere]</i></p> <p>Pertanto va consultato il regolamento del Comune di Codogno per verificare com'è disciplinato l'aspetto di cui all'art. 12, comma 2, lett. e), Reg.to regionale n. 6/2011.</p> <p>L'art. 21 del Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista ed esecutore di tatuaggi e piercing, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23 giugno 2015 stabilisce che: "Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura settimanali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, previa acquisizione del parere consultivo delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative. E' consentita la prosecuzione dell'attività oltre l'orario consentito, purché a porte chiuse ed esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso, comunque per una durata non superiore a un'ora rispetto al suddetto orario massimo di chiusura".</p> <p>Si rimanda, quindi, all'ordinanza sindacale di disciplina orari attività di acconciatori, tatuatori e piercing (ordinanza n. 23/01/2017), in base alla</p>

quale sono effettivamente previsti gli obblighi di non superare le 50 ore settimanali e di chiusura domenicale.

In proposito, nel citato documento si legge:

- l'arco temporale giornaliero di apertura degli esercizi di acconciatori, estetisti ed esecutori di tatuaggi e/o piercing non potrà superare le 11 ore e 30 minuti, per un massimo complessivo comunque non superiore a 50 ore settimanali di apertura.
- Fissa per l'anno 2017 l'obbligo di osservazione della chiusura domenica e festiva, secondo il calendario di seguito riportato: tutte le domeniche (escluso dicembre 2017) CHIUSURA TOTALE.

Per una visione completa della questione, si rimanda al parere emesso dalla Consulta tecnica per l'artigianato, nella seduta del 16 settembre 2013, secondo cui "non possa applicarsi la liberalizzazione degli orari OPE LEGIS agli estetisti ed acconciatori; per queste ultime attività continuerebbero a valere pertanto le disposizioni dettate dai regolamenti comunali (nulla comunque vieta al Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di liberalizzare gli stessi in quei settori ovvero provvedere/riconoscere un'apertura differenziata per casi specifici, nel rispetto della promozione e tutela della concorrenza)."

f) Normativa per il riconoscimento del possesso dei requisiti per responsabile tecnico acconciatore

<p>QUESITO</p>	<p>L'articolo 6, comma 2, della Legge n. 174/2005 stabilisce che <i>“I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3”</i>.</p> <p>Si chiede se possa rientrare nel novero dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge n. 174/2005, e quindi essere considerato in possesso della qualifica di acconciatore, un soggetto che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 174/2005, ha svolto un'attività lavorativa qualificata di almeno due anni e che, però, non ha mai richiesto alla Commissione Provinciale per l'Artigianato il riconoscimento di tale requisito.</p> <p>Si chiede altresì cosa si intende per attività lavorativa qualificata e cosa deve comparire nel libretto di lavoro affinché la stessa possa essere verificata.</p>
<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legge n. 174/2005 ▪ Legge n. 161/1963 ▪ Decreto Legislativo n. 147/2012 ▪ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico n.188379/2014
<p>PARERE</p>	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 17 ottobre 2017, esprimendo le seguenti considerazioni.</p> <p>Si premette che <i>“Nella vigente disciplina sono venuti meno i compiti di accertamento e certificazione dei requisiti professionali in precedenza attribuiti alle Commissioni provinciali per l'artigianato, mentre la verifica dei requisiti professionali dichiarati nella SCIA è ora trasferita ai Comuni”</i> (Parere MISE n. 188379 del 27 ottobre 2014).</p> <p>L'art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, che riconosceva quale requisito professionale sufficiente per l'accesso alla professione di acconciatore la prestazione di <i>«un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente»</i>”, è stato abrogato.</p> <p>Pertanto, per quanto attiene ai requisiti professionali deve farsi esclusivo riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 174/2005, che non riconosce come requisito sufficiente la prestazione di <i>“un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente”</i>.</p> <p>Per attività lavorativa qualificata si intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento del contratto Collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale.</p>

- g) Avvio attività di acconciatore. Richiesta di dimostrazione di accessibilità locali come da l.r.n.6/89.

QUESITO	Ad una impresa che avvia l'attività di acconciatore è richiesta da parte del Comune territorialmente competente la dimostrazione di accessibilità locali ex l.r.n.6/89.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolamento regionale n. 6/2011: "Disciplina dell'attività di acconciatore" ▪ Legge regionale 20 febbraio 1989, N. 6 Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta, nella seduta del 28 marzo 2019, si è espressa, ritenendo quanto segue.</p> <p>Ferme le competenze del Comune, così come definite dalla legge, in merito alle valutazioni di conformità edilizia ed urbanistica e fatta salva l'eventuale sussistenza di discipline di settore, anche ristrette all'ambito locale, nel caso di avvio di attività di acconciatore presso locali che non hanno costituito oggetto di alcun intervento edilizio, né variazione d'uso ed ove non si rinvenivano i presupposti applicativi della normativa di settore sulle c.d. barriere architettoniche, ferma l'acquisizione della dichiarazione resa dal soggetto interessato sotto la propria responsabilità che attiene al rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e di destinazione d'uso, adempimenti ulteriori paiono di aggravio al procedimento e di divergenza rispetto ai principi di gradualità, di proporzionalità e di <i>favor</i> d'impresa.</p> <p>In merito è altresì, opportuno tener conto come la disciplina di settore riferita all'attività di acconciatore preveda, tra i limitati casi di servizi da poter rendere al di fuori dei locali, le ipotesi di esercizio dell'attività presso la sede designata dal cliente, nel caso di sua malattia o altro impedimento fisico ovvero presso luoghi di cura o di riabilitazione.</p>

h) Attività di acconciatore. Responsabile tecnico dell'impresa individuale.

QUESITO	In relazione all'attività di acconciatore viene proposto un quesito riferito al responsabile tecnico della impresa individuale operante in una sola sede.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge 17 agosto 2005, n. 174, «Disciplina dell'attività di acconciatore».▪ Regolamento regionale n. 6/2011, «Disciplina dell'attività di acconciatore».
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta, nella seduta del 28 marzo 2019, ha espresso le seguenti considerazioni.</p> <p>In conformità del parere a suo tempo reso dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella nota n.80367 del 29/05/2015 ed linea con quanto già pronunciato dalla Consulta, nella seduta del 29 giugno 2015, attesa la specificità della disposizione dell'Art. 4, comma 2, del r.r.n.6/2011, dedicata al caso di impresa artigiana individuale operante in una sola sede, si conferma che il responsabile tecnico debba essere designato nella persona del titolare.</p> <p>Ciò in quanto l'imprenditore artigiano esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo e la legge, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, richiede allo stesso imprenditore artigiano il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle disposizioni normative.</p>

ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Requisiti per lo svolgimento dell'attività

a) Requisiti per lo svolgimento dell'attività

QUESITO	<p>Un operatore intende avviare nel Comune di Pero una nuova attività di autoriparazione (meccatronica). Chiede se il diploma di perito industriale capotecnico – specializzazione: “costruzioni aeronautiche” in possesso del soggetto che assumerà l’incarico di responsabile tecnico, rientri tra i titoli indicati all’articolo 7 secondo comma lettera c) della legge 5 febbraio 1992 n. 122.</p> <p>Si chiede, pertanto, di precisare</p> <ul style="list-style-type: none">- se il suddetto titolo sia da ritenersi valido;- se, ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, sia obbligatorio il possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte del titolare dell’impresa individuale o di uno dei soci, in caso di società.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge. n. 122/1992▪ Legge. n. 443/1985▪ Legge Regionale n. 73/1989
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 15 novembre 2016, esprimendo le seguenti considerazioni.</p> <p>L’art. 7 comma 2, lett. C) della Legge n. 122/1992 prevede che <i>“il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali (...) avere conseguito, in materia tecnica attinente all’attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea”</i>. Pare, pertanto, che il possesso del diploma di perito industriale sia da ritenersi valido.</p> <p>Per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, la legge n. 443/1985 e la legge regionale n. 73/1989 prevedono che il titolare dell’impresa ovvero la maggioranza dei soci, in caso di società, svolgano nel processo produttivo in prevalenza lavoro personale e, se richiesto, siano in possesso dei requisiti professionali prescritti per l’esercizio dell’attività.</p> <p>Il diploma di perito industriale capotecnico – specializzazione: costruzioni aeronautiche è un titolo di studio valido per l’esercizio dell’attività di meccatronica come risulta anche nella guida operativa condivisa dalle CCIAA lombarde.</p> <p>Qualifica artigiana:</p> <p>a) TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE: l’art. 2, comma 4, L. n. 443/1985 stabilisce che <i>“L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali”</i>. L’imprenditore artigiano, ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. n. 443/1985,</p>

deve anche essere titolare dell'impresa artigiana. Quindi sicuramente il possesso dei requisiti tecnico-professionali è richiesto in capo al titolare dell'impresa individuale. Ciò coerentemente anche con quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L.R. n. 73/1989).

- b) SOCIETÀ: è sufficiente che un solo socio sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali. A giustificazione di tale assunto, si riporta il parere reso dalla CRA Lombardia n. 25/2008: "Alla luce delle nuove normative emanate negli ultimi anni, si chiede un parere circa la necessità che, in presenza di attività per le quali la legge preveda il possesso di particolari requisiti, gli stessi debbano essere posseduti da tutti i soci lavoranti o se, al contrario, sia sufficiente il possesso dei medesimi da uno solo dei soci lavoranti.

Nel caso di imprese artigiane costituite ed esercitate in forma di società, questa Commissione, anche a parziale modifica ed integrazione del parere espresso nel 1996, ritiene che debbano essere distinte due fattispecie.

Nel caso in cui la legge preveda obbligatoriamente requisiti minimi per l'esercizio di una particolare attività da parte di tutti coloro che (imprenditori, collaboratori o dipendenti) intervengono nel processo produttivo, gli stessi debbono essere posseduti da tutti i soci lavoranti della società. Ciò in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della legge 443/85, laddove dispone che l'imprenditore artigiano deve svolgere prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Diverso è il caso in cui la legge preveda che, per l'esercizio di particolari attività, l'impresa sia tenuta a dimostrare il possesso di particolari requisiti tecnico professionali che debbono essere in capo all'imprenditore oppure ad un responsabile tecnico. In questa fattispecie, la legge mira ad individuare una particolare figura che, oltre alle normali conoscenze tecnico professionali necessarie per l'esercizio della attività, sia in possesso di ulteriori requisiti che gli conferiscono una sorta di ruolo di supervisore e responsabile dell'attività dell'impresa. In questo si ritiene che sia sufficiente il possesso di tali requisiti da parte di uno dei soci lavoranti".

ATTIVITÀ BIO-NATURALI

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Competenza per il ricevimento di una SCIA per attività inerente discipline bio-naturali
- b) Requisiti professionali attività relative alle discipline bio-naturali e ruolo SUAP
- c) Attività di shiatsu

a) Competenza per il ricevimento di una SCIA per attività inerente discipline bio-naturali

QUESITO	Viene chiesto se sia di competenza comunale il ricevimento di una SCIA avente ad oggetto l'esercizio di una attività inerente le discipline bio-naturali in un Comune lombardo. In caso affermativo, si chiede se sia necessaria l'iscrizione al Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali per esercitare tale attività o se sia sufficiente l'iscrizione al registro Nazionale Operatori Discipline Bio naturali (Re.N.O.Di.B).
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ L'art. 2 della L.R. Lombardia 1 febbraio 2005 n. 2 “Norme in materia di discipline bio-naturali” sancisce che è istituito un Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in diverse sezioni, a cui possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla regione in base a determinati criteri definiti dal Comitato tecnico scientifico;▪ l'art. 3 della L.R. Lombardia 27 febbraio 2012 n. 3 “Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno” prevede che ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005 n. 2 (norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi dell'art. 3 L. 1/90 (Disciplina attività di estetista);▪ il Decreto n. 4669 del 29 maggio 2012 emanato dalla Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro, in attuazione delle succitate normative, prevede l'istituzione presso la Giunta Regionale di tali Registri, suddivisi in sezioni corrispondenti alle varie discipline di settore e ribadisce che “l'iscrizione nel registro regionale degli operatori in discipline bio naturali non costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale”;▪ il Decreto n. 646 del 31 gennaio 2013 emanato dalla Direzione Generale occupazione e politiche del Lavoro ha ad oggetto “l'Adozione dei criteri per l'avvio delle attività in discipline bionaturali”;▪ la sentenza n. 98/2013 della Corte Costituzionale la quale dichiara illegittima la L.R. n. 3/2012 in quanto la stessa, nel definire il relativo percorso formativo e nel prevedere un apposito registro regionale degli operatori abilitati, in pratica mira ad individuare nuove figure professionali la cui competenza esclusiva spetta allo Stato;▪ premesso che nessuna legge a livello nazionale regola le discipline bio-naturali, si richiama la nota operativa n. 7/2013 della Camera di Commercio di Brescia, la quale stabilisce che “per esercitare l'attività sono previsti specifici percorsi professionali che si aggiungono al possesso della qualifica professionale di estetista... OMISSIS”.

PARERE

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta nella seduta del 29.07.2013 si è espressa ritenendo che per tale attività non debba essere presentata la SCIA, ma debbano essere rispettati i cosiddetti requisiti trasversali prescritti per tutte le attività di esercizio pubblico (igiene locale, attrezzature, sicurezza sul lavoro, etc.).

b) Requisiti professionali attività relative alle discipline bio-naturali e ruolo SUAP

QUESITO	L'oggetto del quesito riguarda i requisiti professionali attinenti alle discipline bio-naturali, risultanti dall'allegato pervenuto in sede di trasmissione del quesito.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge regionale n. 2/2005▪ Legge regionale n. 19/2007
PARERE	<p>La Consulta si è espressa nella seduta del 15 novembre 2016 ritenendo che il documento allegato consiste in una scansione di un attestato di competenza (operatore tatuaggio e piercing) rilasciato ai sensi della Legge regionale n. 19/2007.</p> <p>L'oggetto del quesito riguarda i requisiti professionali attinenti alle discipline bio-naturali.</p> <p>L'art. 2, comma 1, della Legge regionale n. 2/2005 (<i>"Norme in materia di discipline bio-naturali"</i>) istituisce il Registro Regionale degli operatori in discipline bio-naturali. Il terzo comma della medesima norma prevede che <i>"L'iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori"</i>.</p> <p>L'iscrizione al Registro costituisce, dunque, una mera attestazione di qualità e professionalità dell'operatore, non è in alcun modo abilitante. Infatti quella in oggetto è un'attività libera.</p>

c) Attività di shiatsu

QUESITO	<p>Un soggetto che possiede un negozio di acconciatore ha avviato nuova attività di shiatsu. È stata trasmessa la SCIA agli organi competenti. ATS risponde di non poter registrare la SCIA, in considerazione del fatto che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 98/2013, ha impugnato l'art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 3/2012. Il titolare può svolgere legittimamente l'attività senza il possesso dei requisiti professionali, come prevede la normativa regionale?</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge regionale n. 2/2005▪ D.d.u.o. 31.01.2013
PARERE	<p>La Consulta si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, ritenendo che l'attività di massaggio shiatsu, rientrante nella categoria delle discipline bionaturali, può essere legittimamente svolta.</p> <p>La legge che detta le norme in materia di discipline bionaturali è la Legge regionale n. 2/2005.</p> <p>La citata sentenza della Corte costituzionale (n. 98/2013) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 3/2012, per contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. (potestà legislativa concorrente Stato/Regioni), in quanto la Regione non può creare figure professionali. La norma sottoposta al giudizio di costituzionalità, infatti, definisce, per sottrazione, la figura professionale dell'operatore in discipline bionaturali.</p> <p>Tuttavia, il D.d.u.o. 31/01/2013, n. 646 cita: "in coerenza con la costante giurisprudenza costituzionale, con il registro [per gli operatori in discipline bionaturali] non si intende istituire surrettiziamente una figura professionale (la cui istituzione sarebbe di competenza statale)".</p> <p>Pertanto, la SCIA dovrebbe essere accettata, in quanto trattasi di un'attività imprenditoriale, e non perché soggetta a requisiti.</p>

ATTIVITÀ DI ESTETISTA

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Una sauna all'interno di una palestra può essere considerata attività di estetista?
- b) Utilizzo di macchinari per colorazione pelle in mancanza di qualifica di estetista
- c) L'estetista e il suo inquadramento come impresa artigiana
- d) Accertamento requisiti attività cura estetica nella quale rientri servizio di trucco permanente
- e) Attività di estetica non artigiana: acquisizione requisiti
- d) Quesito in merito all'art. 11, I comma 1, r.r.n. 5/2016 del 22 marzo 2016
- e) Attività di estetista – requisiti
- f) Corso di igiene per utilizzo dermografo
- g) Microblading: corso e certificazione regionale igienico -sanitaria
- h) Corso di igiene per utilizzo dermografo
- i) Microblading: corso e certificazione regionale igienico –sanitaria
- j) Requisiti di accesso al corso teorico di estetista
- k) Trattamenti e servizi proponibili alla clientela
- l) Allestimento all'interno di un'attività ricettiva di una sauna, un bagno turco ed una vasca idromassaggio, al solo servizio degli alloggiati.

a) Una sauna all'interno di una palestra può essere considerata attività di estetista?

QUESITO	<p>Viene chiesto se la presenza di una sauna all'interno di una palestra debba essere considerata attività di estetista ai sensi dell'allegato della Legge n. 1/1990 e quindi per l'inizio attività debba essere presentata SCIA mod. a) e scheda 3 con i requisiti professionali del direttore tecnico oppure non sia da considerarsi attività estetica e pertanto non necessita della figura del direttore tecnico.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 1/1990: art. 1 e relativo allegato▪ Decreto Legislativo n. 147/2012▪ Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3656/C del 12.09.2012 avente ad oggetto "D. lgs. 147/2012 recante disposizioni integrative e correttive del D. lgs. 59/2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno": art. 10
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 16 settembre 2013 ritenendo che sia sufficiente la presenza di un soggetto professionalmente qualificato, in grado di individuare i limiti di utilizzazione delle apparecchiature, di prevenire eventuali pericoli connessi all'uso delle stesse e far fronte a possibili situazioni di emergenza o difficoltà che dovessero verificarsi.</p>

b) Utilizzo di macchinari per colorazione pelle in mancanza di qualifica di estetista

QUESITO	<p>Viene chiesto se sia indispensabile avere la qualifica di estetista nel caso di utilizzo di macchinari per l'erogazione di prodotto che colora la superficie della pelle. Si tratta di un macchinario per l'erogazione di prodotti che non vanno sottocute e che si fermano solo sulla superficie della pelle attraverso l'utilizzo di bombolette sotto vuoto con relativa certificazione.</p> <p>Il macchinario non rientra nell'elenco allegato al Decreto del Ministero dello sviluppo economico. 110/2011.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ L. 1./90 "Disciplina attività estetista";▪ Decreto n. 110/2011. Vengono presi in esami i due pareri espressi in materia:▪ l'uno della Regione Friuli Venezia Giulia, espresso in data 19.05.2011 prot. 8985, che si allega al presente verbale, secondo il quale si ritiene che per l'utilizzo dell'apparecchiatura per l'abbronzatura spray non trovi applicazione la disciplina sull'attività di estetista;▪ l'altro della Commissione Regionale Artigianato della Regione Emilia Romagna dell'8.11.2011 prot. 270473, che si allega al presente verbale, la quale previa verifica che la sostanza usata è a pieno titolo un cosmetico, che prima del trattamento è necessaria una pulizia della pelle, che l'uso della tecnologia richiede uno specifico addestramento e che l'operatore potrebbe essere costretto ad altri interventi a causa del possibile formarsi di gocciolina di sostanza sulla pelle o a causa del contatto della sostanza con le mani (da evitarsi), ritiene che tale dispositivo possa essere usato esclusivamente da estetiste.
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta dell'11.11.2013 ritenendo che tale dispositivo possa essere utilizzato esclusivamente in presenza di estetisti.</p>

c) L'estetista e il suo inquadramento come impresa artigiana

QUESITO	L'estetista che svolge la propria attività presso committenti quali centri medici, con i quali dovrebbe stipulare delle convenzioni, o istituti di bellezza, può essere inquadrata come impresa artigiana? In caso di risposta affermativa può eleggere la sede dell'impresa presso la sua residenza?
RIFERIMENTI NORMATIVI	Si riporta l'art. 4, comma 5, della Legge n. 1/1990 che stabilisce: <i>“L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente o presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale”</i> .
PARERE	Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 10.02.2014 ritenendo che non è consentito a chi esercita l'attività di estetista eleggere la sede nel proprio domicilio e contemporaneamente lavorare presso un committente.

d) Accertamento requisiti attività cura estetica nella quale rientri servizio di trucco permanente

QUESITO	Accertamento dei requisiti per l'esercizio di attività di cura estetica nella quale rientri il servizio di trucco permanente: dubbio sulla necessità per l'estetista di possedere l'attestato dell'avvenuto superamento del corso obbligatorio per lo svolgimento dell'attività di tatuatore.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 1/1990▪ Legge regionale n. 3/2012
PARERE	Alla luce degli approfondimenti effettuati, e sentite le DG Sanità e Istruzione Formazione e Lavoro, la Consulta si è espressa nella seduta del 19 maggio 2014, ritenendo che l'estetista, che desideri offrire alla propria clientela anche il servizio di trucco semi/permanente, è obbligato a seguire anche il corso professionale previsto per lo svolgimento dell'attività di tatuatore.

e) Attività di estetica non artigiana: acquisizione requisiti

QUESITO	Nell'ambito di una attività di estetica non artigiana, qualora i requisiti siano posseduti da una dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato, la titolare acquisisce i requisiti dopo tre anni di svolgimento dell'attività, se regolarmente iscritta all'Inail e all'Inps?
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 174/2005▪ Regolamento regionale n. 6/2011▪ Legge n. 1/1990 <p>Si richiama la normativa di settore, in particolare l'art. 3, comma 1, della Legge n. 1/1990 il quale non fa espresso riferimento all'attività lavorativa svolta in qualità di titolare/socio ai fini dell'acquisizione dei requisiti. Infatti la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento <i>“di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b)”</i>.</p> <p>Si richiama altresì l'art. 3 della Legge n. 174/2005 <i>“Attività di acconciatore”</i> che relativamente al periodo di attività lavorativa qualificata, fa espresso riferimento al titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo.</p>
PARERE	<p>Alla luce di quanto sopra e per analogia con quanto previsto per altre professioni (acconciatori/impiantisti), la Consulta si è espressa nella seduta del 19 maggio 2014 ritenendo che l'esperienza maturata in qualità di titolare o socio di impresa non artigiana che svolge l'attività di estetista, sia valida ai fini dell'acquisizione dei requisiti per lo svolgimento all'attività previo superamento di apposito esame.</p> <p>L'esperienza maturata dal titolare/socio che si avvale di un Responsabile tecnico, dovrà essere documentata sia tramite l'iscrizione I.N.A.I.L. a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo) sia comprovando che il Responsabile Tecnico ha operato in modo continuativo per il periodo richiesto consentendo l'affiancamento del Titolare/Socio (contratto di lavoro del Responsabile Tecnico e regolarità contributiva I.N.A.I.L./I.N.P.S.).</p>

f) Quesito in merito all'Art. 11, I comma, r.r.n. 5/2016 del 22 marzo 2016

QUESITO	<p>Con la presente vorrei sottoporre un quesito in merito alla deliberazione n. X/4936 del 21/03/2016.</p> <p>Mi riferisco soprattutto all'art. 11 comma 1) del regolamento regionale n. 5 del 22 marzo 2016 "disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale n. 73/1989) che prevede che "i comuni adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di estetista o adeguano quello già esistente entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento".</p> <p>L' Art. 11 prevede che:</p> <ol style="list-style-type: none">1) venga indicato l'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi: in questo caso è il suap ai sensi del d.p.r. 160/2010 art. 5 comma 2;2) vengano indicati i requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento dell'attività: in questo caso è l'Ats l'organo di controllo (Regolamento locale d'igiene); <p>dettaglia inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none">3) i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività: in questo caso il nostro P.G.T. prevede che tali locali rientrano come destinazione d'uso terziari di servizi;4) gli orari di apertura degli esercizi dell'attività: visto che tale attività non rientra fra quelle individuate dal D.L. del 6 dicembre 2011, n. 2011-liberalizzazione attività commerciali, il Sindaco ai sensi dell'art. 50 del d.l.s. 267/2000 può disciplinare gli orari per le attività di estetista e acconciatore.5) le modalità dell'accertamento e l'erogazione delle sanzioni amministrative: in questo caso l'organo di controllo è la Polizia Annonaria <p>Considerato che tale regolamento disciplina in modo esaustivo l'attività di estetista, domando se sia necessario predisporre un regolamento o abrogare il nostro approvato nel 2009.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolamento regionale n. 5/2016

PARERE

Il regolamento del Comune di Bergamo attualmente in vigore (emanato nel 2009) è ancora valido, rispetta tutte le norme oggi vigenti in materia. Esso contiene, quindi, disposizioni che disciplinano l'attività di estetista in maniera coerente con quanto previsto dal Regolamento regionale n. 5/2016.

Pertanto non è necessaria alcuna modifica di adeguamento.

Il Comune ha, infatti, l'obbligo di adeguare entro 12 mesi il proprio regolamento (ai sensi dell'art. 11, comma 1, Reg.to reg. n. 5/2016), ma se tale regolamento comunale rispetta tutte le disposizioni necessarie sarebbe inutile pretenderne la modifica.

Il Comune potrebbe comunque portare il regolamento in Consiglio Comunale (con le stesse procedure che secondo lo statuto comunale occorrono per l'emanazione di atti aventi natura regolamentare) e aggiungere una disposizione finale in cui eventualmente precisa che il regolamento rispetta tutte le prescrizioni introdotte dal regolamento regionale n. 5/2016 e altresì prevede le ss.mm.ii. così da non dover intervenire ogni volta sul testo.

g) Attività di estetista – requisiti

QUESITO	<p>1) Alla luce di quanto disposto dal Regolamento regionale n. 5/2016, in particolare all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 13, commi 1 e 3, la dipendente di un'attività di estetica che abbia:</p> <p>-ottenuto attestato di qualificazione professionale biennale conseguito nel 1992 (quindi ante l.r. 19/2007); -esercitato l'attività come dipendente regolarmente iscritta all'INPS dal 1993 ad oggi;</p> <p>E che:</p> <p>-non ha mai richiesto riconoscimento requisiti professionali alla commissione provinciale artigianato; -è eventualmente in condizione di attestare di aver sostenuto esame teorico pratico al termine del percorso biennale di qualificazione solo con autodichiarazione, dal momento che la scuola presso cui ha seguito il corso ha chiuso anni fa</p> <p>è in possesso dei requisiti professionali per avviare autonomamente l'attività o l'attestato di qualificazione non è equiparato ai titoli di specializzazione riconosciuti dalla Legge regionale n. 95/1980 indicati all'art.13 comma 3?</p> <p>2) Quanto previsto all'art.13, comma 1 del Regolamento regionale n. 5/2016, vale solo per i requisiti dei locali ed igienico-sanitari o anche i requisiti professionali andranno ri-verificati alla luce del Regolamento regionale n. 5/2016 (con applicazione dell'articolo 3 del medesimo regolamento, qualora l'estetista abbia avviato l'attività in applicazione della delibera 385/2008 della Commissione Regionale per l'Artigianato?</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolamento regionale n. 5/2016
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, esprimendo quanto segue.</p> <p>Con riguardo al primo punto: la signora risulta in possesso di una qualifica biennale di estetista, e non di un attestato di specializzazione di estetista.</p> <p>La norma di riferimento (art. 13, comma 3, Reg.to reg. n. 5/2016), infatti, è chiara sul punto, poiché menziona i titoli di specializzazione: "Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di estetista, sono fatti salvi i titoli di specializzazione di estetista conseguiti attraverso appositi</p>

percorsi regionali riconosciuti ai sensi della abrogata legge regionale 95/80".

Pertanto, attualmente non può esercitare l'attività in qualità di responsabile tecnico.

Con riguardo al secondo punto: l'art. 13, comma 1, Reg.to reg. n. 5/2016 stabilisce che *"Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano l'attività di estetista hanno l'obbligo, entro 12 mesi, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio della medesima attività"*.

Pertanto, si ritiene che andranno nuovamente verificati anche i requisiti professionali.

h) Corso di igiene per utilizzo dermografo

QUESITO	<p>Alla Consulta viene sottoposto un quesito di approfondimento relativo ai requisiti formativi richiesti per l'utilizzo di dermografo per micropigmentazione da parte di estetista.</p> <p>In particolare si richiede se a seguito dell'emanazione della scheda tecnica n.23 del D.Int. n.206/2015 sia o meno da confermare il precedente parere reso dalla Consulta in merito alla obbligatorietà del corso professionale previsto per lo svolgimento dell'attività di tatuatore.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 1/1990▪ Regolamento regionale n. 5/2016
PARERE	<p>L'estetista che intende utilizzare il dermografo per micropigmentazione deve frequentare uno specifico corso di formazione erogato dal fabbricante del dermografo o dal suo mandatario o da un altro ente competente e deve rispettare le prescrizioni di sicurezza di cui alla scheda tecnica 23 del D.Int. 206/2015 e alle Circolari del Ministero della Sanità del 05.02.1998 e del 16.07.1998 ma non deve frequentare i corsi igienico- sanitari per tatuatori previsti dalla D.D.G. Sanità 27 aprile 2004 n. 6932, dalla Circolare Regionale 22/07/2011 e dalla Circolare Regionale 08/02/2012.</p>

i) Microblading: corso e certificazione regionale igienico –sanitaria

QUESITO	Alla Consulta viene sottoposto un quesito di approfondimento relativo ai requisiti formativi richiesti per l'utilizzo della tecnica di microblading da parte di estetista ed in particolare in merito alla obbligatorietà della frequenza di corsi igienico- sanitari per tatuatori previsti dalla D.D.G. Sanità 27 aprile 2004 n. 6932, dalla Circolare Regionale 22/07/2011 e dalla Circolare Regionale 08/02/2012, ovvero di ulteriori specifici corsi di formazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 1/1990▪ Regolamento regionale n. 5/2016
PARERE	<p>Il soggetto dotato della qualificazione professionale di estetista può svolgere il trattamento di microblading senza essere tenuto alla frequenza di corsi igienico- sanitari per tatuatori previsti dalla D.D.G. Sanità 27 aprile 2004 n. 6932, dalla Circolare Regionale 22/07/2011 e dalla Circolare Regionale 08/02/2012, ovvero di ulteriori specifici corsi di formazione.</p> <p>Egli deve, tuttavia, rispettare puntualmente i requisiti di igiene e sicurezza previsti per il trucco semi permanente.</p>

j) Requisiti di accesso al corso teorico di estetista

QUESITO	Alla Consulta viene sottoposto un quesito di approfondimento relativo ai requisiti di accesso al corso teorico di estetista.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 1/1990 “Disciplina dell'attività di estetista”▪ Legge n. 174/2005 “Attività di acconciatore”▪ Regolamento regionale n. 5/2016 “Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/1989”
PARERE	Alla luce degli approfondimenti effettuati, nella seduta del 28 marzo 2019, la Consulta, nel confermare il proprio precedente orientamento in tema, si è espressa ritenendo che, al fine valutare i requisiti di accesso al corso teorico di estetista, l'accertamento da parte degli enti competenti, circa quanto prescritto dall'Art.3, comma 1, lettera c) della legge n.1/1990, debba fondarsi su idonea e disambigua documentazione (libretto di lavoro, ora scheda professionale del lavoratore ovvero documentazione equipollente, come buste paga, estratti contributivi Inps o visure assicurative Inail) e che la sola qualità di collaboratore familiare, nel caso di impresa che eserciti un'attività prevalente (di acconciatore) e un'attività secondaria (estetica), non sia di per sé sufficiente ad assolvere al requisito prescritto dalla norma sopra soprarichiamata, in assenza di ulteriore idonea documentazione.

k) Trattamenti e servizi proponibili alla clientela.

QUESITO	Alla Consulta viene sottoposto un quesito di approfondimento relativo alle tipologie ed ai trattamenti e servizi proponibili alla clientela, da un'estetista, titolare di attività ed in possesso di specializzazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista"▪ Regolamento regionale n. 5/2016 "Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/1989"
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, nella seduta del 28 marzo 2019, la Consulta si è pronunciata esprimendo le seguenti considerazioni.</p> <p>L'attività di estetista «comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti».</p> <p>La legge n.1/90, espressamente, dispone che devono ritenersi escluse, e non possono essere proposte alla clientela, tutte le prestazioni ed i trattamenti, diretti in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Il Regolamento regionale n.5/2016 ribadisce detta previsione legislativa.</p> <p>Tali trattamenti e servizi non possono, pertanto, essere proposti alla clientela.</p> <p>L'attività estetica comprende, in particolare, tutti gli interventi posti in atto sulla persona e volti a mantenere o migliorare l'aspetto fisico, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa.</p> <p>Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche.</p> <p>Nell'ambito dell'attività professionale degli estetisti, per espressa previsione di legge, devono ritenersi escluse, e non possono essere proposte alla clientela, indipendentemente dal nome attribuito al trattamento o al servizio, tutte le prestazioni ed i trattamenti, diretti in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico quali massaggi aventi finalità terapeutica-riabilitativa rientranti in attività di tipo sanitario.</p>

- l) Allestimento all'interno di un'attività ricettiva di una sauna, un bagno turco ed una vasca idromassaggio, al solo servizio degli alloggiati.

QUESITO	Alla Consulta è sottoposto un quesito di approfondimento riferito al regime amministrativo da applicare in caso di all'allestimento all'interno di un'attività ricettiva di una sauna, un bagno turco ed una vasca idromassaggio, al solo servizio degli alloggiati.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legge n. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista" ▪ Regolamento regionale n. 5/2016 "Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/1989"
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta, nella seduta del 28 marzo 2019 ha espresso le seguenti considerazioni.</p> <p>In linea con quanto già espresso dalla Consulta, ed in ragione di varie pronunzie giurisprudenziali, si può ritenere che nel caso di attivazione da parte di un operatore che esercita attività ricettiva, all'interno della propria struttura e solo a favore delle persone ivi alloggiato, di una serie di attività complementari a quella di alloggio ed in particolare messa a disposizione di una sauna, di un bagno turco e di una vasca con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della stessa struttura ricettiva, non sia necessaria la SCIA per attività di estetica.</p> <p>Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto, professionalmente qualificato, che eserciti la vigilanza e sia in grado di individuare i limiti di utilizzazione delle apparecchiature, di prevenire eventuali pericoli connessi all'uso delle stesse e di far fronte a possibili situazioni di emergenza o difficoltà che dovessero verificarsi.</p> <p>Ciò oltre al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'osservanza della vigente normativa edilizia ed urbanistica.</p> <p>Per una migliore tutela degli utilizzatori/clienti interni della struttura ricettiva si sottolinea che è, altresì opportuno, fare riferimento espressamente all'obbligo di attenersi alle modalità di esercizio e di applicazione e cautele d'uso incluse nella scheda tecnica n. 22 del DM. 206/2015 e ss.mm.ii .</p> <p>Al contempo è, altresì, necessario che si raccomandi all'impresa di attenersi al fatto che questo servizio venga offerto solo ai clienti della struttura ricettiva e che all'interno dell'area sauna, bagno turco e idromassaggio, non vengano offerti altri servizi e trattamenti rientranti nell'ambito dell'attività di estetica e di acconciatura, per i quali sarebbe obbligatoria la presenza di personale idoneo, avente quindi i requisiti tecnico-professionali prescritti dalle rispettive leggi di settore e regolamenti regionali".</p>

ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Inizio dell'attività di panificazione: soggetti privi di requisiti professionali
- b) Inquadramento dell'attività di panificazione nelle attività artigianali alimentari

a) Inizio dell'attività di panificazione: soggetti privi di requisiti professionali

QUESITO	<ol style="list-style-type: none">1. Inizio dell'attività di panificazione: soggetti privi di requisiti professionali. In mancanza del corso di formazione previsto dall'art. 4 comma 4, nel caso di soggetti che intendono avviare una nuova attività di panificazione e non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 5, si chiede se può considerarsi applicabile la disposizione transitoria di cui all'art. 11, comma 2, in base alla quale il responsabile dell'attività produttiva, al momento della presentazione della SCIA, si impegna alla frequenza del corso di formazione entro il termine massimo di dodici mesi dall'attivazione del corso stesso.2. Responsabile dell'attività produttiva art. 4: maturazione dei requisiti professionali. Il soggetto che maturasse il requisito della pratica professionale (esercizio attività o prestazione d'opera) di tre anni o un anno, durante il periodo di attesa dell'attivazione dei corsi di formazione accreditati, si potrebbe considerare esonerato dalla frequenza del corso stesso?3. Responsabile dell'attività produttiva art. 4: posizione dell'impresa artigiana<ol style="list-style-type: none">3.a. Nel caso di responsabile tecnico diverso dal titolare o socio di impresa artigiana e coincidente con un collaboratore familiare, la stessa perde il requisito di impresa artigiana?3.b. Nel caso di impresa artigiana con più laboratori di produzione, l'individuazione di più responsabili tecnici (diversi dal titolare) fa perdere il requisito dell'artigianalità in capo al medesimo?
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ art. 4 della legge regionale n. 10/2013
PARERE	<ol style="list-style-type: none">1. Inizio dell'attività di panificazione: soggetti privi dei requisiti professionali. Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 28 luglio 2014 ritenendo che non sia esclusa la possibilità di apertura di nuovi panifici in assenza di attivazione dei corsi professionali regionali e ritenendo pertanto applicabile la disposizione transitoria di cui all'art. 11, comma 2, anche in caso di avvio di nuova attività.2. Responsabile dell'attività produttiva art. 4: maturazione dei requisiti professionali. Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 28 luglio 2014, ritenendo che nel caso in cui il soggetto richiedente maturasse i requisiti della pratica professionale durante il periodo di attesa

dell'attivazione del corso di formazione, sia esonerato dall'obbligo di frequenza dello stesso.

3. Responsabile dell'attività produttiva art. 4: posizione dell'impresa artigiana. Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 28 luglio 2014 ritenendo che:

3.a. qualora il responsabile tecnico sia diverso dal titolare o socio di impresa artigiana e coincidente con un collaboratore familiare non si perda il requisito dell'artigianalità, tranne il caso in cui venga individuato come responsabile un coadiuvante di impresa familiare.

3.b. non si perda il requisito dell'artigianalità, sempre nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della L. 443 del 1985 e purché un responsabile tecnico coincida necessariamente con il titolare d'impresa.

b) Inquadramento dell'attività di panificazione nelle attività artigianali alimentari

QUESITO	<p>Si chiede se l'attività di panificazione rientri nel novero delle attività artigianali alimentari, secondo un rapporto di genere a specie, con conseguente applicazione, anche per i panificatori non comunitari titolari d'impresa, dell'articolo 2 comma 4-bis della Legge regionale n. 8/2009 e dell'articolo 2-bis della Legge regionale n. 6/2010, considerato che la normativa regionale in materia di panificazione (LR 10/2013) non pone specifici obblighi di conoscenza della lingua italiana a carico di titolari d'impresa non comunitari.</p> <p>Nel caso prospettato, si tratta di cittadino non comunitario subentrato in un esercizio per la produzione e la vendita della panificazione, ai quali si aggiungono, con una componente fortemente residuale, anche prodotti quali focacce e simili. Viene precisato che la vendita avviene in locali attigui a quelli di produzione e che l'impresa non consente alla clientela il consumo sul posto dei generi alimentari prodotti, stante l'assenza di piani di appoggio e di stoviglie monouso nonché, naturalmente, di qualunque servizio assistito di somministrazione.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge regionale n. 8/2009 art. 2 comma 4-bis▪ Legge regionale n. 10/2013 <p>Si richiama l'art. 2 della Legge regionale n. 8/2009 “Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato” e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ comma 2: E' consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.▪ comma 4-bis: Nella comunicazione di cui al comma 4, in caso di avvio della attività in zone sottoposte a tutela, deve essere anche attestato il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti, a fronte dei motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e della sanità pubblica, nella programmazione di cui all'articolo 4 bis della l.r. 6/2010. Nel caso di cittadini di paesi non europei e dell'Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell'attività deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l'attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei documenti di cui all'articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010. Qualora il soggetto richiedente che esercita effettivamente l'attività non attesti

	<p>il possesso di nessuno dei documenti di cui all'articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività di somministrazione non assistita, o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Giunta regionale delibera i criteri, la durata e la modalità del corso.</p>
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 15 dicembre 2014 ritenendo che, qualora la vendita avvenga in locali attigui a quelli di produzione e l'impresa non consenta alla clientela il consumo sul posto dei generi alimentari prodotti - stante l'assenza di piani di appoggio e di stoviglie monouso nonché, di qualunque servizio di somministrazione, come nel caso specificato-, l'art. 2, comma 4 bis, della LR 8/2009 non sia applicabile.</p>

GESTIONE PARCO GIOCHI

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Iscrizione nella sezione artigiani per imprese che svolgono gestione parco giochi.
- b) Riconoscimento qualifica artigiana. Attività di gestione parco giochi.

a) Iscrizione nella sezione artigiani per imprese che svolgono gestione parco giochi.

QUESITO	Possibilità per le imprese che svolgono l'attività di "gestione parco giochi (giochi gonfiabili)" di iscrizione al registro delle imprese Sezione Speciale Artigiani.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 443/1985▪ Decreto Ministeriale 18 maggio 2007, modificato con il DM 13 dicembre 2012 <p>In merito al quesito formulato si richiama il parere della CRA Emilia Romagna del 21.01.2013. Nello specifico questa attività definita come "un complesso di attrazioni, intrattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante, destinate allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per la quale è prevista un'organizzazione costituita di servizi comuni" prevede per legge la figura del "gestore" che ha il controllo dell'attività e a cui fa capo la titolarità della licenza (art. 69 TULPS).</p>
PARERE	Alla luce degli approfondimenti effettuati, considerata la responsabilità del gestore nella tipologia dell'attività svolta e il tempo che lo stesso destina alla propria attività (come disposto dagli artt. 2 e 3 della legge quadro sull'artigianato n. 443/85), la Consulta si è espressa nella seduta del 14 aprile 2014 ritenendo che l'attività di gestione parco giochi e gonfiabili possa essere configurata come artigiana.

b) Attività di gestione parco giochi. Riconoscimento qualifica artigiana.

QUESITO	Inquadramento dell'attività di "gestione parco giochi nell'ambito delle attività artigiane.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 443/1985 Legge quadro per l'artigianato
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati ed in linea con il proprio precedente orientamento, la Consulta, nella seduta del 28 marzo 2019, si è espressa ritenendo che l'attività di gestione parco giochi possa essere qualificata come attività artigiana ove in concreto sussistano per l'impresa i requisiti di cui alla Legge quadro per l'artigianato (art.2 e 3 della L.443/85).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- sussista un'organizzazione imprenditoriale che contempli la gestione anche manutentiva e funzionale dell'impianto;- il titolare (o i soci) vi si dedichi con abitudine e prevalenza e con intervento anche manuale nel processo produttivo;- su di esso gravi la responsabilità ed i relativi oneri. <p>La Consulta ha, altresì, ritenuto opportuno evidenziare che l'esame circa la eventuale appartenenza alla categoria "artigiana" dell'impresa non esonera il Comune ad una puntuale valutazione in merito alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, in specie di attuazione del relativo PGT.</p>

GIARDINIERE

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Attività di giardiniere: avvio attività. Corsi ex art. 12 L. n. 154/2016

a) Attività di giardiniere: avvio attività. Corsi ex art. 12 L. n. 154/2016

QUESITO	<p>Con riferimento all'art. 12 della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricoltura):</p> <p>Art. 12 Esercizio dell'attività di manutenzione del verde</p> <p>1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:</p> <ul style="list-style-type: none">• dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;• da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Risulta che la Regione Lombardia non ha ancora disciplinato le modalità di effettuazione dei corsi.</p> <p>Nel frattempo la Camera di commercio chiede l'attestato di idoneità per poter iscrivere il soggetto.</p> <p>Si chiede se, nelle more della definizione della parte formativa, è possibile iscriverlo con un impegno formale, come fatto per altre categorie, di partecipazione ad uno dei primi corsi di formazione atti a rilasciare l'idoneità non appena disponibili.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 154/2016, art. 12
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, nei termini che seguono.</p> <p>In assenza di documentazione di tali competenze, verificato con la Direzione Generale competente che non sono stati ancora attivati i percorsi formativi specifici, che consentano di acquisire l'Attestato di idoneità che accerti le "adeguate competenze", la domanda/denuncia sarà ugualmente accettata ma la visura di evasione di iscrizione al RI/rea dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato (giardinaggio) riporterà la seguente dicitura "GIARDINAGGIO (GARDENING): l'impresa si impegna ad adeguarsi alle previsioni normative della legge 28/7/2016, n. 154 (corso abilitante presso Regione Lombardia non appena attivato)".</p>

LABORATORIO LIUTERIA

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Possibilità di aprire un laboratorio di liuteria senza presentare SCIA

a) Possibilità di aprire un laboratorio di liuteria senza presentare SCIA

QUESITO

La richiesta avanzata riguarda la possibilità di aprire un laboratorio di liuteria (non aperto al pubblico) senza dover presentare SCIA. Il richiedente riferisce che l'attività in questione viene svolta in un laboratorio di circa 40 mq ed è una seconda attività.

Il richiedente precisa che non sono tenuti a presentare la SCIA coloro che esercitano le seguenti attività economiche non alimentari:

- piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a tre addetti adibiti a prestazioni lavorative i quali:

- non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera (non rientrano tra tali attività quelle classificate ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

- non abbiano scarichi di acque reflue industriali (rientrano tra tali attività quelle riportate nell'allegato A al regolamento regionale 3/2006);

- non producano rifiuti speciali pericolosi;

- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente (rientrano tra tali attività quelle riportate nell'allegato B al DPR 227/2011);

- non rientrino tra le industrie insalubri riportate nel decreto ministeriale 5.09.1994.

L'attività che il richiedente andrebbe a svolgere:

1. ha meno di 3 dipendenti (trattasi di ditta individuale);
2. non prevede scarichi idrici di tipo produttivo;
3. non produce rifiuti speciali pericolosi: i trucioli di legno sono classificati con codice CER030105. come indicato negli Allegati parte IV Rifiuti - D. Lgs. 152/2006 (CODICE CER RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI: 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone; 030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli da quelli di cui alla voce 03 01 04 ovvero segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose). In liuteria non si utilizzano pannelli truciolari o nobilitati di alcun genere, ma solo essenze;
4. non hanno un significativo impatto rumoroso con l'ambiente tanto è che una liuteria viene annoverata tra le attività escluse dalla relazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95) secondo quanto riportato nell'Allegato "B" del DPR 227/2011;
5. non rientra tra le industrie insalubri riportate nel decreto ministeriale 5.09.1994.

L'art. 276, nella PARTE QUINTA del decreto (Norme in Materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), al paragrafo "Campi di Applicazione" recita: "Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite". L'articolo 276 del medesimo decreto fornisce poi un elenco di definizioni utili a comprendere i campi di azione

	<p>di detto decreto. In particolare la definizione che viene data di impianto è la seguente:</p> <p>(h) impianto: il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui è destinato l'impianto può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio.</p> <p>Nell'attività in questione, non esistono impianti, ovvero strutture fisse dotati di autonomia funzionale. Gli strumenti che utilizza sono sgorbie, scalpelli, lime, pialle a mano. Può capitare l'utilizzo di utensili elettrici, quali il trapano ad esempio, ma trattasi comunque di utensili di utilizzo comune, non assimilabili ad impianti di produzione. Inoltre viene precisato che nell'ambito della attività non verrà svolta alcuna attività di verniciatura che verrà invece demandata a ditte esterne. Il richiedente ritiene che non possa essere fatta una equiparazione dell'attività di liuteria alla attività di falegnameria, non tanto per il tipo di lavorazione, quanto per la quantità di materiale che viene lavorato: produzione di 15/20 strumenti l'anno. Si tratta di quantità estremamente ridotte di legno, assolutamente non equiparabili, ad esempio, a quelle lavorate da un falegname serramentista.</p> <p>Il richiedente chiede di sapere se per l'attività sopra descritta sussista l'obbligo di presentazione della SCIA.</p>
<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legge n. 443/1985 ▪ Legge n. 241/1990
<p>PARERE</p>	<p>Alla luce di quanto riferito dal richiedente e degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 29 giugno 2015 ritenendo che per tale tipologia di attività non debba essere presentata SCIA.</p>

TATUAGGIO E PIERCING

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Titolare attività di tatuaggi e piercing
- b) Attività di tatuaggi in spazi condivisi. Commercio di prodotti. Requisiti richiesti al titolare che svolge solo attività di promozione e agenzia
- c) Elenco studi tatuaggi abilitati alla formazione del tatuatore
- d) Attività di tatuatore svolta nell'ambito di un'Associazione

a) Titolare attività di tatuaggi e piercing

QUESITO	<p>Il titolare di una attività di tatuaggi e piercing che per lo svolgimento della predetta attività ha nominato un direttore tecnico, ha stipulato con una società di acconciatori un contratto di servizio.</p> <p>Il consulente presso i locali del tatuatore svolge attività di acconciatore per la realizzazione di pettinature artistiche e cura della barba e dei baffi in modo artistico occasionalmente, circa due volte alla settimana. Il cliente paga direttamente per la prestazione del servizio il titolare dell'impresa individuale (tatuatore).</p> <p>In merito vengono posti i seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Il direttore per l'attività di tatuaggi e piercing deve essere iscritto alla CCIAA come responsabile tecnico e quindi essere inserito nella visura camerale della ditta individuale?▪ Dal momento che il tatuatore non è in possesso dei requisiti professionali per l'attività di acconciatore, è possibile che la dimostrazione e la consulenza di immagine svolta dalla società presso i locali del tatuatore, ai sensi del comma 3 articolo 2 della Legge 174/2005 si configuri come attività svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente?▪ Nel caso fosse possibile la società di acconciatori dovrebbe presentare apposita SCIA con conseguente rilascio di ricevuta fiscale?
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 174/2005▪ Regolamento regionale n. 6/2011
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 19 maggio 2014 ritenendo che, trattandosi di attività diverse tra loro, la tipologia esaminata possa rientrare nella fattispecie del co-working.</p> <p>Pertanto la Società di acconciatori, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali messi a disposizione dal tatuatore, potrà svolgere la propria attività presso tale sede, solo previa presentazione di apposita SCIA al Comune competente per territorio (Comune di Erba) e ricevendo direttamente il compenso per le prestazioni eseguite.</p>

b) Attività di tatuaggi in spazi condivisi. Commercio di prodotti. Requisiti richiesti al titolare che svolge solo attività di promozione e agenzia

QUESITO	<p>Si vorrebbe avviare uno studio di tatuaggio, piercing e trucco semipermanente affiancato da una limitata attività di commercio di prodotti correlati, quali gioielli per piercing e altri articoli attinenti. L'attività si svolgerebbe rilevando lo studio di un tatuatore, che attualmente opera utilizzando una postazione di lavoro realizzata nel rispetto della normativa regionale, e mettendo a disposizione degli operatori del settore la postazione di lavoro, con la possibilità di affiancare altre postazioni. In particolare, un terzo rileverebbe l'attività in oggetto, svolgendo soltanto attività di promozione e agenzia, mentre l'attuale tatuatore continuerebbe ad operare nell'impresa con una forma di collaborazione continuativa. L'attività di promozione e agenzia verrebbe svolta sia nei confronti dell'attuale tatuatore, sia in favore di altri artisti del settore, che interverrebbero come "ospiti" occasionali o a scadenza. Il tatuatore attuale opererebbe presso i locali dell'impresa per un certo numero di giorni/mese; gli altri operatori verrebbero invitati, programmando le date. Il titolare si occuperebbe di trovare i clienti per le giornate in cui i diversi artisti sarebbero ospitati. Premesso che gli artisti "ospiti" siano tutti operatori abilitati e già in attività, si chiede se il nuovo titolare, che si occupi soltanto di attività di promozione ed agenzia, debba avere un titolo e/o una qualifica per avviare una attività così strutturata.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 443/1985▪ Legge n. 204/1985
PARERE	<p>La Consulta si è espressa nella seduta del 15 novembre 2016 e ritiene che il quesito non chiarisce il rapporto che continuerà ad esistere tra il titolare dell'impresa e il tatuatore che viene indicato come "collaboratore".</p> <p>Nel caso l'impresa svolga anche attività di tatuaggi avvalendosi di un dipendente/collaboratore (fatturando quindi l'attività) questa dovrà essere indicata come attività secondaria e nella segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere indicato il soggetto titolare dei requisiti che consentono l'esercizio dell'attività di tatuaggi.</p> <p>Sembrerebbe trattarsi di un luogo dove verrà svolta principalmente l'attività di tatuaggio e pertanto con un ruolo secondario dell'agenzia (la cui attività non è artigiana).</p> <p>Ad esempio il caso esposto potrebbe configurare una ipotesi di coworking ed in tal caso l'attività deve essere svolta da ciascuno come impresa (SCIA).</p>

c) Elenco studi tatuaggi abilitati alla formazione del tatuatore

QUESITO	Si chiede di sapere se esiste un elenco di studi di tatuaggi abilitati alla formazione di tatuatori.
RIFERIMENTI NORMATIVI	https://gefo.servizirl.it/selezionaPercorsi.php : link per la consultazione del catalogo dell'offerta formativa - percorsi in extra obbligo di Regione Lombardia.
PARERE	La Consulta si è espressa nella seduta del 15 novembre 2016. Risultano attivi dei corsi al termine dei quali viene rilasciato un attestato di competenze (consultabili al link sopra riportato). Pertanto gli studi di tatuatori non possono essere considerati soggetti abilitati alla formazione.

d) Attività di tatuatore svolta nell'ambito di un'Associazione

QUESITO	<p>Un Soggetto vorrebbe costituire un'Associazione, della quale lo stesso sarà il Presidente e nella cui sede i soci iscritti all'Associazione pagano annualmente una quota associativa, a fronte della quale possono farsi fare tatuaggi dal Presidente gratuitamente.</p> <p>Il richiedente risulta essere in possesso del requisito professionale di operatore tatuaggi riconosciuto dalla Regione.</p> <p>I locali possiedono le caratteristiche urbanistiche edilizie ed igienico sanitarie per lo svolgimento dell'attività di tatuatore.</p> <p>Tutte le attrezzature risultano essere professionali e con le caratteristiche tecniche ed igienico sanitarie idonee per l'impiego nell'attività di tatuatore.</p> <p>La sede del locale risulta essere sulla pubblica via, con accesso diretto dalla strada, con insegna che richiama l'attività di tatoo.</p> <p>Si chiede se sia necessaria, o meno, la presentazione di una SCIA per lo svolgimento dell'attività in oggetto. Elemento che porterebbe ad escludere la presentazione della SCIA è il carattere non imprenditoriale dell'attività, poiché svolta nell'ambito di un'Associazione. Si chiede un chiarimento in merito.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 241/1990
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 17 ottobre 2017, esprimendo le seguenti considerazioni.</p> <p>Per lo svolgimento dell'attività in oggetto è richiesta SCIA, dal momento che emerge un, seppur marginale, carattere economico dell'attività (attività commerciale). È inoltre necessaria l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) della Camera di commercio.</p>

TINTOLAVANDERIA

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Attività di stireria.
- b) Avvio attività di tintolavanderia in assenza dei corsi di formazione per RT.
- c) Attività di stireria. Modalità di avvio, luogo di svolgimento e presenza del RT.
- d) Regime amministrativo nel caso di subingresso in attività di tintolavanderia.

a) Attività di stireria.

QUESITO	Occorre la qualifica di tintolavanderia in caso di apertura di un'attività di sola stireria?
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 84/2006 <p>Alla luce della normativa esaminata, sembrerebbe che la sola attività di stireria non comporti conoscenze e abilità richieste invece per lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia (Fibre e loro caratteristiche, Chimica dei detersivi, Elementi di chimica organica e inorganica, Principi di scioglimento chimico fisico e biologico, Elementi di meccanica elettrica e termodinamica, Legislazione in materia di tutela dell'ambiente, ecc...). Oltretutto sembrano non sussistere i presupposti per assimilare la suddetta attività a quella di tintolavanderia, visto che non scarica nulla né in acqua né nell'aria, pertanto non vi è alcun riferimento agli obblighi autorizzativi imposti dalla normativa in materia di ambiente e sanitaria.</p>
PARERE	Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 13.01.2014 ritenendo che nel caso di sola attività di stireria non sia necessaria la qualifica di operatore di tintolavanderia.

b) Avvio attività di tintolavanderia in assenza dei corsi di formazione per RT

QUESITO	<p>La richiesta avanzata riguarda la possibilità di avviare una attività di tintolavanderia in assenza dei requisiti tecnici e della mancanza dei percorsi formativi attivati (peraltro di difficile attuazione).</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 84/2006▪ dd 1256/2014 percorso formativo DG Istruzione Formazione Lavoro <p>Si richiama l'art. 3 L. 84/2006 in base al quale per esercitare l'attività o si possiede uno dei titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia oppure è necessario conseguire apposita abilitazione professionale a seguito della frequenza del corso abilitante. Ad oggi, tuttavia, non risultano attivi sull'intero territorio regionale corsi abilitanti allo svolgimento di tale professione.</p>
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 29 giugno 2015 ritenendo che, analogamente a quanto previsto per l'attività di panificazione e nelle more dell'approvazione del regolamento regionale dell'attività di tintolavanderia e dell'attivazione dei corsi, sia possibile intraprendere nuove attività e/o continuare quelle già in essere, purché venga individuato un responsabile tecnico provvisorio che si impegna a conseguire il requisito di idoneità professionale entro due anni dall'attivazione dei percorsi formativi istituiti dalla Regione.</p>

c) **Attività di stireria. Modalità di avvio, luogo di svolgimento e presenza del RT.**

QUESITO	Modalità di avvio, luogo di svolgimento e presenza del responsabile tecnico relativo all'attività di stireria.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<p>Legge n. 84/2006, «Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia»</p> <p>Regolamento regionale n.5/2018 «Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia»</p>
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 28 marzo 2019 ritenendo quanto segue.</p> <p>L'attività di stireria è compresa tra quelle elencate nella norma di settore ed è, pertanto, soggetta alla legge n.84/2006, nonché alle disposizioni del regolamento regionale n.5/2018.</p> <p>Di tal che, ogni ed eventuale deroga a tale disciplina, anche in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, costituisce una eccezione e deve essere puntualmente motivata in relazione alle circostanze ed alle condizioni concrete di volta in volta rinvenibili nella singola fattispecie.</p> <p>In linea generale, vige l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, fatto salvo il caso in cui l'attività non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico.</p> <p>L'esercizio dell'attività è soggetta alla disciplina della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell'attività, contestualmente alla Comunicazione unica oppure direttamente al SUAP competente.</p> <p>L'attività è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.</p> <p>A mente dell'Art.10 del Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia (r.r. n.5/2018), è demandata ai singoli Comuni l'adozione di apposito regolamento dedicato, tra l'altro, alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento dell'attività e dei requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività.</p>

d) Regime amministrativo nel caso di subingresso in attività di tintolavanderia.

QUESITO	Alla Consulta viene sottoposto un quesito riferito al regime amministrativo da utilizzare nel caso di subingresso in attività di tintolavanderia
RIFERIMENTI NORMATIVI	Legge n.241/1990 Legge n. 124/2015 (c.d. «Legge Madia») D.Lgs. n. 126/2016 (c.d. decreto «SCIA 1») D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto «SCIA 2») Legge n. 84/2006, «Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia» Regolamento regionale n.5/2018 «Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia»
PARERE	Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 28 marzo 2019 ritenendo quanto segue. In linea con quanto già espresso dalla Consulta nella seduta del 14.09.2018, in relazione alla analoga fattispecie di subingresso in attività di acconciatore, in un'ottica di <i>favor</i> per le imprese, ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, si può ritenere che il regime amministrativo più semplificato della comunicazione, adottato dal D.Lgs.n.222/2016, con riferimento alla vicenda giuridica del subingresso e nel seguito specificato nel modello unico di "comunicazione per il subingresso in attività", approvato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, assuma nelle more della definizione della modulistica regionale una valenza prevalente rispetto al dettato dell'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 5/2018. Ciò in quanto espressione di una maggiore semplificazione per le imprese ed in considerazione della portata generale assunta dal regime amministrativo della comunicazione per la categoria del subingresso.

TRUCCO SEMIPERMANENTE

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Trucco semipermanente e disegno epidermico: requisiti per l'esercizio dell'attività
- b) Necessità frequenza corso di igiene
- c) Trucco semipermanente itinerante

a) Trucco semipermanente e disegno epidermico: requisiti per l'esercizio dell'attività

<p>QUESITO</p>	<p>QUESITO N. 1 Tra le attività che un'estetista può svolgere rientra il trucco semipermanente/disegno epidermico. Un'utente precisa di aver effettuato un corso regionale di operatore di tatuaggi e piercing, per voler iniziare l'attività di "trucco semi-permanente" (ossia tatuaggi di labbra e occhi). Tale attività non esiste. L'utente dovrebbe avviare l'attività di estetica, avendo quindi la qualifica di estetista, ma non l'attestato di tatuatore. Vi sono disposizioni per le quali il trucco semi-permanente/disegno epidermico rientra nell'attività di tatuatore e non nell'attività di estetista?</p> <p>QUESITO N. 2 Avendo interpellato in prima istanza il MISE e in seconda istanza il Ministero della Sanità, su indicazione di quest'ultimo provo ad indirizzare al suo Assessorato il quesito sotto indicato sperando di avere una risposta esaustiva corredata di riferimenti normativi perché tale tipologia di attività è regolamentata secondo il libero arbitrio delle locali ASL. Una Estetista che già esercita e ha in capo a lei la nomina di Responsabile Tecnico, avendo effettuato un corso per lo svolgimento del TPC di 72 ore in una scuola accreditata in Regione Lombardia, può esercitare il tatuaggio estetico, meglio definito trucco semipermanente o TPC senza avere frequentato il corso per tatuatore e piercing di 90 ore con rilascio di attestato regionale?</p>
<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legge n. 1/1990 ▪ Decreto Interministeriale n. 205/2015 ▪ Parere Ministero dello Sviluppo Economico n. 18706 del 2 gennaio 2017
<p>PARERE</p>	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 15 novembre 2016. La Consulta tecnica per l'artigianato in un caso simile, ancorché posto in senso inverso (estetista che intendeva svolgere un'attività di trucco permanente, in assenza di attestato di tatuatore), aveva emesso un parere negativo (cfr. parere del 19 maggio 2014). Successivamente all'espressione del parere della Consulta, è intervenuto il decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015 recante il regolamento di attuazione relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, entrato in vigore il 12 gennaio 2016, con il quale è stato modificato l'elenco degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. In particolare, la scheda tecnico-informativa n. 23 individua il dermografo per micropigmentazione: si tratta di uno strumento grazie al quale è possibile eseguire la tecnica della micropigmentazione</p>

“La micropigmentazione (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage)”.

In base al decreto interministeriale, si tratta di un'operazione effettuata a fini estetici per la correzione degli inestetismi del corpo, riscontrandosi in questo punto le finalità dell'attività di estetica di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 1/90.

Lo stesso decreto segnala che: “Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d'uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l'argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi”.

Sulla questione sopra esposta, si ritiene necessario anche fornire un parere in merito alla possibilità per il tatuatore di esercitare l'attività di trucco permanente e semi-permanente, considerata la modifica normativa intervenuta. Infatti, contrariamente all'ordinamento precedente, l'attività in oggetto può essere svolta dall'estetista in quanto, secondo le previsioni di cui al decreto interministeriale 206/2015, è unico soggetto autorizzato all'utilizzo del macchinario necessario per effettuare il trucco permanente e semi-permanente.

N.B.: il presente parere viene integrato alla luce del parere MISE n. 18706 del 20 gennaio 2017, secondo cui “debba ritenersi consentita la prestazione dell'attività di trucco semipermanente a soggetti in possesso dell'abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell'apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata conformemente alle indicazioni sopra esposte”, rendendo in questo modo libero l'estetista dall'obbligo, imposto in passato da Regione Lombardia sulla base di un parere della Consulta tecnica per l'artigianato, di frequentare il corso riservato all'attività di tatuatore.

b) Necessità frequenza corso di igiene

QUESITO	Una donna in possesso della qualifica e della specializzazione di estetista, che ha seguito un corso privato di trucco semipermanente, chiede se è necessario che frequenti un corso di igiene per poter svolgere l'attività di trucco semipermanente.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolamento regionale n. 5/2016▪ Decreto Interministeriale n. 205/2015
PARERE	<p>Dal momento che il soggetto risulta essere in possesso della qualifica e della specializzazione di estetista ed ha frequentato un apposito corso di trucco semipermanente, risulta essere in possesso dell'adeguato titolo. Ciò in virtù del Decreto interministeriale n. 206/2015, in cui si precisa che "Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d'uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l'argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi". Non è quindi necessario frequentare un corso di igiene.</p> <p>Si precisa che dovrà essere effettuata valutazione dei requisiti professionali da parte del Comune sede dell'attività.</p> <p>Il Regolamento regionale di riferimento per gli estetisti è il n.5/2016 di cui alla DGR 4936/2016.</p> <p>Relativamente alla riconduzione dell'attività di trucco semipermanente all'attività di estetista e non di tatuatore il riferimento normativo è il parere del ministero dello sviluppo economico nr 18706 del 20.01.2017.</p>

c) Trucco semipermanente itinerante

QUESITO	<p>Un soggetto, in possesso di diploma con qualifica e specializzazione in estetica (conseguito presso scuola riconosciuta dalla Regione Lombardia), dopo aver frequentato un corso di trucco semipermanente (presso scuola non riconosciuta dalla Regione Lombardia), vorrebbe intraprendere la collaborazione di lavoro itinerante presso diversi centri estetici e centri tatuaggi. Al riguardo, però, vengono rappresentati i seguenti dubbi:</p> <ul style="list-style-type: none">- È possibile effettuare il mio lavoro di truccatrice semipermanente presso diversi centri quindi sotto forma di collaborazione?- Come viene inquadrata questo tipo di attività?- Che tipo di contratto deve essere stipulato con i centri?- Di chi è la responsabilità per qualunque evenienza? - Esiste una legge che regola queste attività a cui si possa fare riferimento?
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 1/1990▪ Regolamento regionale n. 5/2016▪ Parere Ministero Sviluppo Economico n. 18706 del 20 gennaio 2017
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 17 ottobre 2017, esprimendo le seguenti considerazioni.</p> <p>Non è possibile effettuare l'attività di truccatore semipermanente in forma itinerante, poiché tale attività è considerata come una specificazione dell'attività di estetista. In particolare, l'articolo 4, comma 6, della Legge n. 1/1990 e l'art. art. 7, comma 2, Regolamento regionale n. 5/2016 impongono il divieto di esercizio dell'attività di estetista in forma itinerante.</p> <p>Inoltre, il parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico n. 18706 del 20 gennaio 2017 riconduce l'attività di trucco semipermanente tra le specificazioni della più ampia attività di estetista.</p>

REQUISITI ESERCIZIO IMPRESA ARTIGIANA

LIMITI DIMENSIONALI

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Calcolo del limite dimensionale entro il quale un'impresa può dirsi artigiana
- b) Superamento limite dimensionale impresa artigiana

a) Calcolo del limite dimensionale entro il quale un'impresa può dirsi artigiana

QUESITO	<p>Si chiede quale sia la modalità di computo del numero di dipendenti utile al fine del calcolo del limite dimensionale entro il quale un'impresa può dirsi artigiana. La richiesta avanzata riguarda il lavoro a chiamata, il lavoro occasionale accessorio (voucher) e il lavoro part-time: si chiede nello specifico se sia corretto ai fini del calcolo dei lavoratori assunti con i citati contratti tenere conto del numero delle ore di lavoro effettivo e riproporcionarli rispetto ad un tempo pieno.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 443/1985▪ Decreto Legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276: artt. 33-40 (lavoro a chiamata); art. 70 (lavoro occasionale e accessorio)▪ Decreto Legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 13 ottobre 2014 ritenendo che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per quanto riguarda il lavoratore part-time e il lavoratore a chiamata, gli stessi debbano essere computati col criterio del pro quota, in proporzione all'orario lavorativo effettivamente svolto;• per quanto riguarda il lavoro occasionale accessorio, lo stesso sia escluso dal computo dei limiti dimensionali, in quanto non annoverabile in alcun modo tra le diverse forme di lavoro dipendente/subordinato.

b) Superamento limite dimensionale impresa artigiana

QUESITO	<p>Un'azienda artigiana ha raggiunto il limite dimensionale di 18 dipendenti (17 dipendenti + 1 socio).</p> <p>Un dipendente è assente per malattia.</p> <p>È possibile assumere in sostituzione del dipendente in malattia, senza per questo superare la soglia dei 18 dipendenti e quindi la perdita della qualifica di artigiano?</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 443/1985
PARERE	<p>La Consulta si è espressa nella seduta del 15 novembre 2016.</p> <p>L'impresa in oggetto, per quanto riguarda il calcolo del limite dimensionale, rientra nel campo di applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), della L. n. 443/1985: <i>si ha l'attribuzione della qualifica artigiana "a) per l'impresa che lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti"</i>.</p> <p>La sospensione del rapporto di lavoro tra il datore e il dipendente assente per malattia rende possibile, in astratto, la possibilità di assumere un altro dipendente in sostituzione.</p> <p>Operando un confronto con un parere reso dalla CRA Bologna del 16/06/2006, prot. N. AIA/CRA/06/12053, si può concludere nel senso della conservazione della qualifica artigiana in caso di assunzione di un dipendente in sostituzione malattia.</p> <p>Infatti opera il <i>favor</i> del legislatore per l'impresa artigiana, nonché quello per l'occupazione.</p> <p>Nel citato parere si legge che: "Il criterio per il computo degli addetti non deve essere in relazione semplicemente ai dipendenti in forza, ma occorre considerare quelli <i>effettivamente</i> in servizio. Il numero dei dipendenti concretamente applicati al lavoro, di volta in volta, nelle singole contingenze temporali, fa sì che il numero complessivo dei dipendenti può, di per sé, anche superare il limite dimensionale posto dalla legge 443/1985, <i>a condizione che il personale eccedente il limite per motivi di malattia, maternità, aspettativa, cassa integrazione o infortunio non sia concretamente operante in azienda</i>".</p> <p>Si procede, dunque, a computare i dipendenti effettivamente in servizio e non anche gli assenti per malattia, maternità, aspettativa, o infortunio.</p>

In altre parole, si computano i sostituti in luogo dei sostituiti. Non rilevano, perciò, significativi cambiamenti per l'impresa.

Da un ulteriore confronto con il sito della CCIAA di Padova (<http://www.pd.camcom.it/avvia-attivita-impresa/albo-impres-artigiane/limiti-dimensionali-per-iscrizione>), si ricava un altro criterio del calcolo dei limiti dimensionali in relazione al sostituto. Si legge, infatti, che, ai fini dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, *non si computano i "Lavoratori a termine in sostituzione degli assenti con diritto alla conservazione del posto"*.

In ogni caso il mantenimento della qualifica artigiana è protetto anche dall'art. 5, comma 6, L. n. 443/1985. Esso prevede una deroga al superamento del limite dimensionale: *"Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo"*.

L'impresa in esame è quindi "al sicuro", nel senso che, anche qualora superasse il limite di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) suddetto, non perderebbe la qualifica artigiana nel caso in cui il rapporto con il dipendente assunto in sostituzione avesse una durata massima di tre mesi. In questo caso, non è necessario che quest'ultimo venga assunto in qualità di apprendista, dato che l'art. 5, comma 6, nulla specifica al riguardo.

È possibile assumere un dipendente in sostituzione malattia senza superare il limite dimensionale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), L. n. 443/1985.

REQUISITI PROFESSIONALI

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Requisiti professionali necessari per la qualifica di impresa artigiana
- b) Compatibilità del ruolo di titolare di impresa artigiana e quello di dipendente part-time di altra impresa

a) Requisiti professionali necessari per la qualifica di impresa artigiana

QUESITO	Viene chiesto se l'impresa artigiana il cui titolare è in possesso della qualifica professionale di acconciatore, nel caso di una attività secondaria artigiana (estetista) per la quale è privo dei requisiti professionali, mantenga comunque la qualifica di impresa artigiana.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n. 174/2005 “<i>Disciplina attività di acconciatore</i>”, nello specifico l'art. 2 comma 7: "L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.▪ Legge n. 1/1990 “<i>Disciplina attività estetista</i>”: art. 3 “Qualificazione professionale”.▪ Legge n. 443/1985 “<i>Legge quadro per l'artigianato</i>”, nello specifico l'art. 3: “<i>È artigiana l'impresa che, in possesso degli altri requisiti previsti, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa</i>”. <p>Si richiama inoltre il parere espresso dalla Commissione Regionale Artigianato il 05.12.2005 (n. 22/05): "(...) qualora la legge richieda requisiti professionali per l'esercizio di specifiche attività, gli stessi devono essere posseduti dall'imprenditore artigiano per tutte le attività esercitate dall'impresa che rientrino in quelle previste all'art. 3, comma 1, della legge 443/1985".</p>
PARERE	Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 29.07.2013 ritenendo impraticabile l'esercizio congiunto delle due attività (acconciatore/estetista) da parte di una medesima impresa artigiana in carenza del requisito professionale, pur in presenza di un direttore tecnico, a meno che venga costituita una società artigiana. Quindi i requisiti professionali per l'esercizio delle suddette attività artigiane devono essere posseduti dall'imprenditore per tutte le attività esercitate dall'impresa.

b) Compatibilità del ruolo di titolare di impresa artigiana e quello di dipendente part-time di altra impresa

QUESITO	Viene chiesto se il titolare di impresa artigiana che risulti alle dipendenze di altra impresa con orario part-time inferiore o uguale al 50% dell'orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo di riferimento può rimanere iscritto all'Albo artigiani
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">Legge n. 443/1985 "<i>Legge quadro per l'artigianato</i>", nello specifico l'art. 2: "E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo."
PARERE	<p>La Consulta Tecnica per l'Artigianato ha reso il seguente parere a seguito di consultazione scritta in data 9 maggio 2018.</p> <p>Il titolare di impresa artigiana che risulti alle dipendenze di altra impresa con orario part-time può rimanere iscritto all'Albo artigiani a condizione che il lavoro artigiano sia prevalente su quello del lavoro dipendente.</p> <p>Tale condizione si reputa avverata qualora il tempo dedicato al lavoro dipendente sia inferiore o uguale al 50% dell'orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.</p> <p>Si segnala, tuttavia, che, ove fosse esercitata un'attività artigiana per la quale è prevista l'esistenza di un responsabile tecnico, dovrebbero necessariamente essere rispettate le prescrizioni relative alla presenza del responsabile presso la sede dell'impresa, prescrizioni che potrebbero essere incompatibili con l'esercizio di un'altra attività.</p>

RESPONSABILE TECNICO

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- □ a) Compatibilità ruolo responsabile tecnico per società artigiana e ditta individuale

a) Compatibilità ruolo responsabile tecnico per società artigiana e ditta individuale

QUESITO	Viene chiesto se un soggetto possa essere responsabile tecnico in una società artigiana che esercita attività di odontotecnico ed essere altresì responsabile tecnico in una ditta individuale non artigiana che esercita attività di odontotecnico.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Regio Decreto 31.05.1928 n. 1334▪ Regio Decreto 1265/1934 art. 140▪ Decreto Legislativo n. 46/1997▪ Legge regionale n. 33/2009▪ Legge n. 122/2010 art. 49 C. 4 bis▪ Decreto Presidente della Repubblica n. 160/2010 articoli 2 e 5▪ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 443/85 l'imprenditore artigiano è <i>“colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”</i>. Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 443/85 impone poi, in capo al titolare dell'impresa artigiana, il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da leggi speciali, qualora l'esercizio di particolari attività richieda una peculiare preparazione e implichi responsabilità a tutela e garanzia degli utenti. <p>Si richiama infine l'art. 3 comma 2 DM n. 37 del 2008 il quale stabilisce per gli impiantisti che il responsabile Tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.</p>
PARERE	Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 07.10.2014 adottando un'interpretazione restrittiva e ritenendo pertanto che un professionista possa svolgere l'attività di responsabile tecnico per una sola impresa e che pertanto la qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa.

VARIE

TEMI OGGETTO DI QUESITO:

- a) Trasformazione di una ditta in società da parte di eredi di titolare deceduto
- b) Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
- c) Acconciatore ed estetista: requisiti professionali per il responsabile tecnico
- d) Regime amministrativo da applicare (SCIA o comunicazione) nel caso di subingresso in attività di acconciatore
- e) Possibilità per il socio unico di una società artigiana di essere anche socio accomandatario di una società in accomandita semplice

a) Trasformazione di una ditta in società da parte di eredi di titolare deceduto

QUESITO

Il soggetto titolare di una ditta individuale di installazione impianti debitamente qui possesso della qualifica professionale ex DM 37/08 è deceduto.

Gli eredi costituiscono una comunione ereditaria e continuano l'attività della ditta, nominando responsabile tecnico un dipendente della ditta stessa in possesso della qualifica professionale specifica. Gli eredi trasformano la società in SAS indicando la continuità aziendale ed il mantenimento del requisito dell'iscrizione al registro imprese sezione artigiani (ex Albo).

Si chiede di esprimere un parere ed una indicazione in ordine alla seguente circostanza generale.

La trasformazione di una ditta in società da parte degli eredi, nel caso di decesso del titolare, impedisce il riconoscimento della continuità aziendale e della qualifica di artigiana se mancano i requisiti di società artigiana?

Oppure viceversa, in applicazione dell'art. 5 della legge quadro 443/1985, è possibile per gli eredi conservare l'iscrizione all'Albo (ora registro imprese sez. artigiani) anche per la società trasformata e mantenere la qualifica artigiana fino alla concorrenza del periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, entro il quale ricostituire i requisiti di qualifica artigiana?

RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 5, comma 4, della Legge n. 443/1985. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge n. 443/85, in caso di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di qualifica artigiana, *per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni*, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'esercizio dell'attività, naturalmente, deve svolgersi nel rispetto dell'obbligo del possesso delle qualificazioni professionali richieste dalla legge e pertanto, durante il periodo in cui l'impresa artigiana viene esercitata dagli eredi, conservando la relativa iscrizione all'Albo, laddove nessuno dei coeredi sia in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'esercizio in forma imprenditoriale di determinate attività di categoria, la qualità di responsabile o direttore tecnico in possesso dei relativi requisiti può essere affidata a soggetti diversi dai familiari indicati dalla norma, in deroga al principio generale in base al quale l'artigiano individuale ovvero il socio artigiano deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali di legge.

La possibilità di trasformazione di una comunione d'azienda in società di persone non è invece espressamente prevista dal legislatore e la sua ammissibilità è demandata ad una valutazione di legittimità delle trasformazioni c.d. atipiche. Al riguardo si è sostenuto che oggi la trasformazione è espressione di un *principio generale di conservazione dei compendi produttivi ed appare pertanto estensibile anche fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.*

Nel merito occorre tener conto che l'effetto essenziale della trasformazione è la continuità dei rapporti giuridici. l'art. 2498 c.c. prevede infatti che con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione e segna pertanto una regola diversa da quella propria delle vicende di carattere traslativo inter vivos. Nel senso indicato l'inclusione della fattispecie dello scioglimento della comunione ereditaria e della costituzione di un nuovo soggetto imprenditoriale (società), nell'ambito della trasformazione societaria, depone chiaramente per *l'applicazione del principio di continuità* e sotto questo profilo nell'ipotesi in esame *la giustificazione sistematica della trasformazione si coglie nell'esigenza di salvaguardare la continuità dell'organismo produttivo.*

Considerato che le disposizioni citate sono state adottate in contesti normativi e giuridici completamente diversi per materia e finalità e tenendo conto dell'esigenza di procedere ad un razionale coordinamento fra le medesime l'orientamento maggioritario a livello nazionale che è sempre stato seguito in sede di tenuta degli Albi delle imprese artigiane e da parte del Registro delle imprese nel caso in cui venga a verificarsi una comunione di azienda da parte di coeredi di un imprenditore artigiano deceduto, consiste nel confermare in capo all'impresa medesima la possibilità di conservare la propria qualifica artigiana in condizioni di continuità anche dopo il periodo di regime di comunione ereditaria sia nel caso in cui si dia vita ad un'impresa individuale, sia nel caso in cui venga costituita una società.

Al di là delle differenze procedurali in sede di iscrizione, ciò che deve rilevare in via pregiudiziale è la natura "speciale" della norma prevista dall'art. 5, comma 4, della legge n. 443/85, mirata a sancire il *principio inderogabile della tutela della continuità della qualifica dell'impresa artigiana del de cuius - imprenditore artigiano.*

PARERE

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 16.09.2013 ritenendo che sia possibile il riconoscimento della "continuità dell'impresa artigiana" nel rispetto dei requisiti di qualifica di cui all'art. 2 L. 443/85 e dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 L. 443/85.

b) Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici

QUESITO	<p>Si chiede un parere in merito all'attività che un soggetto titolare della qualifica di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici può svolgere.</p> <p>Verificato sul sito regionale che la qualifica abilita a "arti sanitarie ausiliarie"... verificato ciò che non può svolgere (... non possono compiere atti riservati ai professionisti sanitari o agli esercenti un'altra arte ausiliaria delle professioni sanitarie).</p> <p>La figura del 'Massaggiatori e Capo Bagnino' non è prevista nell'elenco dei profili professionali del comparto sanità pubblica, mentre per quanto attiene alle strutture private convenzionate il Ministero della Salute ha chiarito che l'impiego di 'Massaggiatori e Capo Bagnino' è consentito ma l'assunzione di tale operatore non concorre a soddisfare i requisiti di professionisti della riabilitazione (ortopedici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, ecc.) che dette strutture devono impiegare ai fini dell'accreditamento. Pertanto i 'Massaggiatori e Capo Bagnino' possono essere assunti da strutture private anche convenzionate e in quest'ultimo caso solo in aggiunta rispetto al personale che la normativa vigente prescrive per ottenere l'accreditamento con il SSR.</p> <p>Quesito n. 1. Il richiedente intende aprire l'attività di "centro massaggi benessere" codice ATECO 96.04.10. (estetici e rilassanti). Questa qualifica vale come requisito?</p> <p>Diversamente che requisito necessita vista la Sentenza della Corte Costituzionale 25/05/2013, n. 98 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4 della Legge Regionale 27/02/2012, n. 3 (per la quale pare non possa essere richiesta la qualifica di estetista)?</p> <p>Quesito n. 2 Potrebbe aprire uno studio privato inquadrato come ALTRE ATTIVITÀ PARAMEDICHE INDIPENDENTI NCA - CODICE ATECO: 86.90.29 - DESCRIZIONE: servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell'optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera. Si tratta di attività sanitarie ausiliare, non soggette a SCIA.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge regionale n. 2/2005▪ Regio Decreto del 31 maggio 1928 n. 1334
PARERE	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, esprimendo quanto segue.</p> <p>QUESITO N. 1</p>

L'attività di centro massaggi benessere è libera, quindi non occorre nessun requisito.

QUESITO N. 2

L'attività di Massaggiatore e Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici deve essere svolta sotto controllo medico, per cui si ritiene che non possa aprire uno studio privato.

Si procede all'inquadramento delle suddette attività paramediche indipendenti.

Secondo quanto riportato sul sito dell'AIAAPS (Associazione Italiana Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie), si legge che "I Massaggiatori e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici, gli Ottici, gli Odontotecnici e le Puericultrici, sono arti ausiliarie delle professioni sanitarie che, in possesso del titolo abilitante o di altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente, svolgono in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi propri di ciascuna arte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, in regime di libera professione o di dipendenza da strutture sanitarie pubbliche e private".

Sempre dalla stessa fonte: "Il Massaggiatore e Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è l'operatore tecnico-sanitario che ai sensi del Regio Decreto del 31 Maggio 1928 n. 1334, ed agli artt. 99 e 140 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, quale arte ausiliaria alle professioni sanitarie, è in grado di effettuare assistenza fisico-manuale e di svolgere nell'ambito delle proprie competenze, e sotto il controllo medico, massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano".

c) Acconciatore ed estetista: requisiti professionali per il responsabile tecnico

<p>QUESITO</p>	<p>In una S.r.l. la cui attività è quella di acconciatrice ed estetista e in cui i responsabili tecnici sono le dipendenti, può la socia operante (priva della qualifica professionale) effettuare trattamenti estetici e operare come acconciatrice sotto la supervisione delle dipendenti in possesso della qualifica?</p> <p>Dopo che la socia operante avrà lavorato 3 anni sia come estetista che come acconciatrice e dopo che avrà superato l'apposito esame tecnico-pratico, potrà conseguire l'abilitazione professionale sia come estetista che come acconciatrice?</p>
<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legge n. 1/1990 ▪ Regolamento regionale n. 5/2016 ▪ Legge n. 174/2005
<p>PARERE</p>	<p>Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, esprimendo quanto segue.</p> <p>Sì, la socia operante priva della qualificazione professionale può effettuare trattamenti estetici e di acconciatura sotto la supervisione del responsabile tecnico.</p> <p>Questo poiché l'attività lavorativa della socia operante si svolge ai sensi degli articoli sotto riportati e grazie ai quali, inoltre, è possibile conseguire la qualificazione professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>art. 5, comma 2, Regolamento regionale n. 5/2016 (estetista):</u> <i>“Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell’attestato di qualifica di cui al precedente articolo 3, di esercitare l’attività ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere b) e c) delle l. 1/90”;</i> • <u>art. 3, comma 1, lett. c), L. n. 1/90 (estetista; modalità che ricorre nel caso di specie):</u> <i>“La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: c) di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista [...] seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla precedente lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b)”.</i> <p>Il riferimento al <i>tempo pieno</i> implica che il soggetto svolga <i>unicamente</i> l'attività di estetista. Nel caso di specie, come meglio evidenziato anche dalle norme che seguono, tuttavia il soggetto andrebbe a svolgere l'attività di estetista e di acconciatore. Quindi, poiché la formazione lavorativa comprende <i>entrambe</i> le attività, si deve concludere per l'acquisizione della sola qualifica di acconciatore e non anche</p>

di quella di estetista. Questo perché nella norma sotto riportata (riferita all'acconciatore) non si fa riferimento al requisito del tempo pieno nello svolgimento dell'attività qualificata.

- art. 3, commi 1, lett. b), e 3, L. n. 174/2005 (acconciatore): *“Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria”*.
Comma 3: *“Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o **socio partecipante al lavoro**, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva”*.

Riguardo al conseguimento della qualifica a seguito dello svolgimento di un periodo di attività lavorativa della durata di tre anni e del superamento dell'apposito esame teorico-pratico, si precisa che a queste condizioni si aggiunge la frequenza di un apposito corso di formazione teorica, per il disposto delle norme di cui sopra (art. 3, comma 1, lett. c), L. n. 1/90; art. 3, comma 1, lett. b), L. n. 174/2005).

Il requisito di accesso al corso di formazione teorica viene valutato dalla scuola.

Per quanto concerne il corso di formazione teorica per l'attività di estetista: l'art. 3, comma 1, lett. c), L. n. 1/90 rimanda alla precedente lett. b) dello stesso comma che dispone sul punto, stabilendo che *“i corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, [sono] integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista”*.

Sul corso di formazione teorica per l'attività di acconciatore: l'art. 3, comma 2, L. n. 174/2005 dispone che *“Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro”*.

d) Regime amministrativo da applicare (SCIA o comunicazione) nel caso di subingresso in attività di acconciatore

QUESITO	Alla Consulta viene sottoposto un quesito riferito al regime amministrativo da utilizzare (comunicazione o SCIA) nel caso di subingresso in attività di acconciatore stante il disposto dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 6 del 28/11/2011 (Disciplina dell'attività di acconciatore) che prevede la presentazione di SCIA in caso di avvio e subingresso dell'attività di acconciatore, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni attuative della Riforma Madia.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge n.241/1990▪ Legge n.124/2015▪ D.lgs n.126/2016▪ D.lgs n. 222/2016▪ Regolamento regionale n.6/2011
PARERE	<p>Alla luce del quadro normativo illustrato ed in un'ottica di <i>favor</i> per le imprese, si può ritenere che il regime amministrativo più semplificato della comunicazione, adottato dal D.lgs n. 222/2016 con riferimento alla vicenda giuridica del subingresso e nel seguito specificato nel modello unico di "comunicazione per il subingresso in attività", approvato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, facendo espresso riferimento all'attività di acconciatore e di estetista all'allegato C e D (Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico e Dichiarazione di accettazione del Responsabile tecnico nel caso di subingresso in attività di acconciatore e/o estetista, in presenza di un Responsabile tecnico diverso dal dichiarante), e confermato nel modello "subingresso in attività" approvato dalla successiva Conferenza Unificata del 5 ottobre 2017, riferito all'Attività di acconciatore e/o estetista, superino il dettato dell'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 6/2011.</p> <p>Ciò in quanto espressione di una maggiore semplificazione per le imprese ed in quanto il regime amministrativo della comunicazione, ha assunto per quanto attiene al subingresso una portata generale applicandosi a tutte le attività commerciali (subingressi relativi a bar e/o ristoranti, commercio ambulante, medie e grandi strutture di vendita).</p> <p>Si può, pertanto, ritenere che il subingresso nell'attività di acconciatore sia soggetto al regime amministrativo della comunicazione.</p>

e) Possibilità per il socio unico di una società artigiana di essere anche socio accomandatario di una società in accomandita semplice

QUESITO	Alla Consulta viene sottoposto un quesito relativo al riconoscimento della natura artigiana di una SRLS, qualora il socio unico della stessa sia al contempo socio accomandatario di una SAS.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">▪ Legge 443/1985▪ Art.2320 cod.civ.
PARERE	<p>“L’articolo 3, comma III, lettera a), della legge 443/1985 “Legge-Quadro per l’Artigianato”, sancisce che “a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice”.</p> <p>La ragione di tale previsione deve essere individuata nella necessità di garantire la preminenza del socio persona fisica e del suo lavoro, anche manuale, all’interno della società artigiana.</p> <p>L’incompatibilità sancita dalla norma sopra richiamata, per le società in accomandita semplice (di seguito per brevità SAS) è prescritta per ciascuna tipologia di socio: per l’accomandatario a cui è affidata l’amministrazione della società e per l’accomandante che, ai sensi dell’art.2320 cod. civ., non può compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari.</p> <p>Risulta, pertanto, inconferente ai fini dell’applicazione della richiamata norma di specie della “Legge-Quadro per l’Artigianato” che, un socio accomandatario, svolga, o meno, attività operativa nella SAS, limitandosi a mansioni puramente amministrative.</p> <p>Per quanto premesso deve ritenersi escluso il riconoscimento della natura artigiana a società a responsabilità limitata con unico socio, qualora quest’ultimo sia al contempo socio accomandatario di altra impresa, in forma di SAS, anche qualora l’attività svolta quale socio accomandatario della SAS non presenti i requisiti della operatività.</p> <p>Ne consegue, più in generale, che non è consentita l’iscrizione nella sezione speciale artigiana del registro delle imprese di una società a responsabilità limitata il cui socio unico sia contemporaneamente accomandatario di altra impresa in forma di SAS”.</p>